



COMUNE DI PESARO

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 16.07.2007

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Interpretazione
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Sede del consiglio comunale

TITOLO II - COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Insediamento e costituzione del consiglio

- Art. 5 - Prima seduta
- Art. 6 - Convalida degli eletti
- Art. 7 - Adempimenti nella prima seduta

Capo II - Il presidente del consiglio e l'Ufficio di Presidenza

- Art. 8 - Funzioni del presidente
- Art. 9 - Il vicepresidente del consiglio comunale
- Art. 10 - Elezione, durata e cessazione dalla carica del presidente e del vicepresidente del consiglio
- Art. 11 - Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 12 - Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 13 - Composizione dei gruppi
- Art. 14 - Costituzione dei gruppi
- Art. 15 - Gruppo misto
- Art. 16 - Denominazione dei gruppi
- Art. 17 - Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo
- Art. 18 - Attribuzioni della conferenza dei capigruppo

Capo IV - Le commissioni consiliari

- Art. 19 - Tipologia e funzione
- Art. 20 - Istituzione delle commissioni
- Art. 21 - Composizione delle commissioni
- Art. 22 - Prima seduta e costituzione delle commissioni
- Art. 23 - Presidenza delle commissioni
- Art. 24 - Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vicepresidente
- Art. 25 - Validità delle sedute delle commissioni
- Art. 26 - Compiti delle commissioni permanenti
- Art. 27 - Assegnazione degli affari alle commissioni
- Art. 28 - Commissione in sede consultiva
- Art. 29 - Commissione in sede referente
- Art. 30 - Commissione in sede redigente
- Art. 31 - Funzioni di studio e ricerca
- Art. 32 - Funzioni di verifica
- Art. 33 - Indagini

Capo V - Commissioni statutarie, di controllo e vigilanza

- Art. 34 - Commissione delle donne elette
- Art. 35 - Commissioni consiliari permanenti di controllo

Capo VI - Commissioni speciali e d'inchiesta

- Art. 36 - Commissioni speciali
- Art. 37 - Commissioni d'inchiesta

Capo VII - Norme comuni alle commissioni consiliari

- Art. 38 - Convocazione e ordine del giorno delle commissioni
- Art. 39 - Verbale delle sedute delle commissioni
- Art. 40 - Pubblicità delle sedute delle commissioni
- Art. 41 - Audizioni delle commissioni consiliari
- Art. 42 - Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle commissioni
- Art. 43 - Discussione e votazione nelle commissioni

Capo VIII - Risorse

- Art. 44 - Risorse del consiglio comunale
- Art. 45 - Risorse dei gruppi consiliari
- Art. 46 - Disciplina dei fondi dei gruppi consiliari

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti dei consiglieri

- Art. 47 - Diritto all'esercizio del mandato elettivo
- Art. 48 - Diritto di informazione e di accesso
- Art. 49 - Diritto di iniziativa
- Art. 50 - Diritto di iniziativa su atti deliberativi
- Art. 51 - Interrogazioni
- Art. 52 - Interpellanze
- Art. 53 - Mozioni
- Art. 54 - Ordini del giorno
- Art. 55 - Altri diritti

Capo II - Doveri dei consiglieri

- Art. 56 - Obbligo di presenza
- Art. 57 - Obbligo del segreto
- Art. 58 - Obbligo di astensione
- Art. 59 - Pubblicità della situazione patrimoniale
- Art. 60 - Pubblicità delle spese elettorali

Capo III - Durata in carica

- Art. 61 - Entrata in carica dei consiglieri
- Art. 62 - Dimissioni dei consiglieri
- Art. 63 - Decadenza dei consiglieri
- Art. 64 - Surrogazione e supplenza dei consiglieri

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori e convocazione del consiglio comunale

- Art. 65 - Programmazione dei lavori del consiglio
- Art. 66 - Scadenze dell'attività deliberativa del consiglio comunale
- Art. 67 - Avvisi di convocazione
- Art. 68 - Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione
- Art. 69 - Contenuto degli avvisi di convocazione
- Art. 70 - Elenco degli argomenti da trattare
- Art. 71 - Seduta deserta
- Art. 72 - Seconda convocazione
- Art. 73 - Organizzazione materiale delle sedute
- Art. 74 - Seduta aperta del consiglio comunale

Capo II - Adempimenti preliminari alle sedute

- Art. 75 - Deposito dei documenti
- Art. 76 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 77 - Accertamento del numero legale

Capo III - Svolgimento delle sedute

- Art. 78 - Pubblicità delle sedute
- Art. 79 - Partecipazione del segretario generale
- Art. 80 - Apertura della seduta
- Art. 81 - Ordine dei lavori
- Art. 82 - Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del consiglio
- Art. 83 - Norme generali sulla discussione
- Art. 84 - Regole per la discussione delle proposte
- Art. 85 - Disciplina degli interventi
- Art. 86 - Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi
- Art. 87 - Richiami del presidente
- Art. 88 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 89 - Presentazione degli emendamenti
- Art. 90 - Esame degli emendamenti
- Art. 91 - Fatto personale
- Art. 92 - Mozione d'ordine
- Art. 93 - Chiusura della discussione
- Art. 94 - Dichiarazioni di voto
- Art. 95 - Sospensione e aggiornamento della seduta
- Art. 96 - Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari
- Art. 97 - Disciplina del pubblico
- Art. 98 - Disordini in aula

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

- Art. 99 - Norme comuni a interrogazioni e interpellanze
- Art. 100 - Svolgimento delle interrogazioni
- Art. 101 - Svolgimento delle interpellanze
- Art. 102 - Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno
- Art. 103 - Mozioni e ordini del giorno approvate e verifica della loro attuazione
- Art. 104 - Ritiro e decadenza di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

Capo V - Operazioni di votazione

- Art. 105 - Validità delle votazioni
- Art. 106 - Sistemi di votazione
- Art. 107 - Ordine delle votazioni
- Art. 108 - Votazione palese
- Art. 109 - Votazione segreta
- Art. 110 - Voto limitato
- Art. 111 - Calcolo della maggioranza
- Art. 112 - Ballottaggio
- Art. 113 - Computo dei votanti
- Art. 114 - Proclamazione dell'esito delle votazioni
- Art. 115 - Irregolarità nella votazione
- Art. 116 - Parità di voti

Capo VI - Verbali delle sedute

- Art. 117 - Il processo verbale
- Art. 118 - Approvazione e rettifiche dei verbali
- Art. 119 - Resoconto

Capo VII - Le deliberazioni del consiglio

- Art. 120 - Struttura e forma delle deliberazioni consiliari
- Art. 121 - Coordinamento formale e tecnico
- Art. 122 - Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta
- Art. 123 - Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO V - NORME FINALI

- Art. 124 - Prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza
- Art. 125 - Abrogazione di norme
- Art. 126 - Approvazione del regolamento e successive modifiche
- Art. 127 - Pubblicità del regolamento
- Art. 128 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle norme di legge e dello statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale, al fine di assicurarne il regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio da parte dei consiglieri delle loro attribuzioni.

2. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

3. Ai lavori del consiglio comunale partecipa il Consigliere Straniero Aggiunto previsto dall'articolo 30 dello statuto, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art. 2 (Interpretazione)

1. Qualora nel corso delle sedute si presentino situazioni, questioni o tematiche non disciplinate dalla legge, dallo statuto o dal presente regolamento e non vi siano riferimenti interpretativi in essi, la decisione in ordine alle stesse è adottata dal presidente del consiglio comunale, udito il Segretario Generale, sulla base dei principi generali e sentito il parere dei capigruppo consiliari.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente, che può sospendere la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando i temi e le questioni inerenti l'eccezione sollevata si presentino di particolare complessità, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione medesima alla successiva seduta.

3. Sulle interpretazioni delle norme regolamentari, formalizzate mediante appositi atti deliberativi, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni, salvo quelle generate da nuove questioni o casi particolari non altrimenti risolvibili.

Art. 3 (Definizioni)

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) TUEL: Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) consiglieri assegnati: la somma dei consiglieri comunali previsti dalla legge ed il sindaco, salvo che riguardo a quest'ultimo non ne sia espressamente prevista l'esclusione;

c) adunanza: riunione dei consiglieri e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;

d) aula consiliare: sala in cui hanno luogo le adunanze e le sedute consiliari; in essa lo spazio destinato ai seggi dei consiglieri e alla presidenza è separato da quello destinato al pubblico;

e) numero legale: è il numero dei consiglieri richiesto per la validità delle sedute consiliari;

f) seduta: fatto salvo quanto disposto in merito allo svolgimento delle interrogazioni, è la riunione dei consiglieri dal momento in cui il presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal presidente medesimo; le deliberazioni adottate nel corso di una medesima riunione, anche se dopo le ore ventiquattro del giorno in cui essa ha avuto inizio, si intendono comunque riferite al giorno di convocazione della seduta; ove invece, nel contesto di una medesima seduta, la riunione venga aggiornata al giorno successivo o ad altro giorno, esse recheranno la data del giorno in cui vengono

adottate;

g) ordine del giorno: l'espressione ha due significati:

1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione;

2) documento scritto di carattere politico sottoposto all'approvazione del consiglio dal sindaco, dalla giunta o dai consiglieri;

h) consigliere anziano: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40 del TUEL, è tale il consigliere più anziano di età;

i) Ufficio di Presidenza del consiglio: è l'organismo consultivo del presidente, costituito ai sensi dell'articolo 35, comma 7, dello statuto e dell'articolo 11 del presente regolamento;

j) aggiornamento della seduta: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;

k) per maggioranza si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del sindaco e i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. L'adesione di consiglieri alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco;

l) per minoranza si intendono gli altri consiglieri, nonché quelli già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione;

m) tessera personale: è la tessera elettronica che ciascun consigliere deve inserire nel lettore per registrare la sua presenza e per esprimere il voto, in modalità informatica. Il consigliere presente in aula concorre alla formazione del numero legale anche se la sua tessera non risulta inserita nel lettore della rete.

Art. 4

(Sede del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale ha sede nel Palazzo Civico sito in Piazza del Popolo, n. 1.

2. Il presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza ed il sindaco, può stabilire in via eccezionale, quando sussistano particolari esigenze, di riunire il consiglio in sede diversa.

3. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea per il tempo in cui il consiglio esercita le proprie funzioni e attività.

TITOLO II - COSTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Capo I - Insediamento e costituzione del consiglio

Art. 5 (Prima seduta)

1. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi, sotto la presidenza del consigliere anziano per cifra elettorale, entro dieci giorni dalla convocazione.
2. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e viene contestualmente comunicato al prefetto.
3. Il segretario generale, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, comunica all'interessato la qualità di consigliere anziano, in base ai dati ufficiali.

Art. 6 (Convalida degli eletti)

1. Nella prima seduta, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la loro ineleggibilità od incompatibilità quando sussista una delle cause previste dalla legge.
2. Qualora non vengano sollevate questioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il consiglio provvede alla convalida degli eletti con votazione complessiva e palese; in caso contrario il consiglio si pronuncia su ciascuna delle questioni sollevate con specifiche separate votazioni.
3. Il consiglio provvede alla sostituzione dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili secondo le norme delle leggi vigenti.
4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio, l'esame è rinviato ad una successiva riunione che costituisce aggiornamento della prima.
5. Alla prima seduta i consiglieri proclamati possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
6. Nella stessa seduta, il consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti, e provvede immediatamente alla convalida dei subentranti; questi, se presenti in aula, vengono subito ammessi a partecipare ai lavori consiliari.
7. La deliberazione di convalida degli eletti è immediatamente eseguibile.

Art. 7 (Adempimenti della prima seduta)

1. Subito dopo la convalida degli eletti, nella stessa riunione, o in una riunione aggiornata della medesima seduta, il consiglio elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente del consiglio, a norma dell'articolo 36 dello statuto.
2. Una volta eletto il presidente assume immediatamente le funzioni e si procede alla elezione dei componenti l'Ufficio di Presidenza; la seduta prosegue con il giuramento del sindaco e la comunicazione dei componenti della giunta.
3. Nella prima seduta il consiglio provvede inoltre alla nomina dei componenti della commissione elettorale comunale.

Capo II - Il presidente del consiglio e l'Ufficio di Presidenza

Art. 8 (Funzioni del presidente)

1. Il presidente rappresenta il consiglio comunale, promuove l'esercizio delle sue funzioni e assicura il buon andamento dei suoi lavori facendo osservare il regolamento.

2. Il presidente convoca e presiede il consiglio comunale, ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello stato, dallo statuto e dal presente regolamento; in particolare il presidente:

a) sovrintende allo svolgimento delle sedute consiliari, dirige e regola la discussione, precisa i termini delle questioni sulle quali si vota, concede la facoltà di parlare, assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento e proclama il risultato delle votazioni;

b) fissa le modalità di accesso al pubblico nella sala delle adunanze;

c) organizza l'attività del consiglio comunale e, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, definisce il programma dei lavori del consiglio;

d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza del consiglio, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, dello statuto;

e) vigila sull'andamento delle attività delle commissioni consiliari ed esercita funzioni di impulso nei confronti delle medesime, consistenti, in particolare, nel controllo e nella verifica del rispetto dei tempi loro assegnati per l'espletamento di compiti ed attività di competenza, verificando *in itinere* l'andamento dei lavori e promuovendo ogni utile iniziativa che possa rendere più efficace e tempestiva l'azione delle Commissioni stesse;

f) assicura e promuove il collegamento politico- istituzionale con il sindaco, la Giunta, i Consigli di Circoscrizione;

g) promuove e coordina, secondo le modalità stabilite dallo statuto, la partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dei singoli assessori;

h) cura rapporti periodici con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto

i) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, richiede la collaborazione degli uffici comunali che sono tenuti a fornirla per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni, interpellanze;

j) può richiedere al sindaco, agli uffici del comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite; può convocare, previa comunicazione al Sindaco, i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni;

k) invita ad audizioni in consiglio persone esterne al consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;

l) vigila sulla raccolta e sulla pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei consiglieri comunali e dei rappresentanti del comune in enti, associazioni, aziende e società;

m) assicura, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza, la più ampia e imparziale informazione sull'attività del consiglio comunale pubblicizzando, con le iniziative più adeguate, il programma dei lavori delle sedute del consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte, le iniziative promosse dal consiglio, dalla presidenza, dalle commissioni e dai gruppi consiliari;

n) assume, in base ai criteri approvati dall'Ufficio di Presidenza, idonee iniziative per favorire e promuovere la pubblicità dei lavori del consiglio mediante trasmissioni radiofoniche, televisive e informatiche, dirette o registrate, dedicate alle sue adunanze;

o) nomina i componenti delle commissioni consiliari permanenti, sulla base delle designazioni formulate dalla conferenza dei capigruppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera c).

3. Nell'esercizio delle sue funzioni, il presidente si ispira a criteri di imparzialità e garanzia intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri. Assume le iniziative necessarie affinché il consiglio comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal consiglio comunale e dall'Ufficio di Presidenza.

4. Il presidente può delegare ai componenti l'Ufficio di Presidenza l'esercizio di determinate funzioni o lo svolgimento di specifici compiti.

5. In caso di contestuale assenza del Presidente e del vicepresidente del Consiglio le funzioni vengono svolte dal consigliere anziano.

Art. 9

(Il vicepresidente del consiglio comunale)

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. Il vicepresidente è informato costantemente dal presidente sulle iniziative più significative che intende assumere.

Art. 10

(Elezione, durata e cessazione dalla carica del presidente e del vicepresidente del consiglio)

1. L'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio è svolta ai sensi dell'articolo 36 dello statuto con voto palese e per appello nominale.

2. La carica di presidente e di vicepresidente è incompatibile con quelle di capogruppo consiliare e quelle degli eventuali vice capigruppo limitatamente al solo gruppo misto.

3. Il presidente ed il vicepresidente cessano dalla carica per dimissioni, revoca e nei casi di cessazione dalla carica di consigliere.

4. La proposta di revoca è promossa da almeno cinque consiglieri o tre capigruppo e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano; il consiglio comunale esamina la proposta e decide in merito alla ammissibilità della stessa con votazione segreta e a maggioranza dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.

5. Qualora la proposta di revoca riguardi sia il presidente che il vicepresidente o sia stata sottoscritta dal vicepresidente per il presidente o viceversa, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano.

6. In caso di decisione di ammissibilità della proposta, il presidente della seduta invita il presidente del consiglio od il vicepresidente a presentare entro venti giorni le proprie controdeduzioni. Trascorso tale termine, il consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca con votazione segreta ed a maggioranza di tre quinti dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco. Se la proposta non viene approvata, il consiglio dispone l'archiviazione degli atti; qualora la proposta venga approvata, il consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato dalla carica di presidente o di vicepresidente del consiglio ed avvia contestualmente le procedure di nomina di un nuovo presidente e/o vicepresidente.

7. La revoca del presidente determina la cessazione dalla carica anche del vicepresidente e dei componenti l'Ufficio di Presidenza. In tal caso, peraltro, il vicepresidente mantiene la presidenza della seduta sino all'elezione del nuovo presidente.

8. La revoca del solo vicepresidente determina la necessità di ricostituire l'ufficio con l'elezione di un nuovo vicepresidente.

9. Ove il presidente od il vicepresidente cessino dalla carica per dimissioni od altro motivo diverso da quello della revoca, il consiglio provvede alla sostituzione entro dieci giorni.

10. Nei casi previsti dai commi 8 e 9, alle votazioni partecipano i consiglieri appartenenti alla stessa coalizione del titolare della carica da sostituire.

Art. 11

(Composizione e funzionamento dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio comunale nonché da quattro consiglieri, di cui due di minoranza.
2. L'elezione dei commissari, la loro durata in carica e revoca, avviene con le modalità previste per il presidente e il vicepresidente.
3. Ai lavori dell'Ufficio di Presidenza su argomenti specifici può essere invitato il sindaco o suo delegato.
4. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide se risultano presenti almeno tre componenti. Le deliberazioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5. All'inizio di ogni riunione dell'ufficio, il presidente informa delle comunicazioni pervenutegli di interesse consiliare o dei gruppi.
6. Delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto un verbale raccolto in apposito fascicolo, il cui accesso è informalmente garantito ad ogni consigliere. Le comunicazioni scritte trasmesse al presidente e all'Ufficio di Presidenza sono raccolte in appositi fascicoli, autonomamente protocollate rispetto alle comunicazioni ed agli altri atti trasmessi all'amministrazione.
7. L'Ufficio di Presidenza si avvale della collaborazione del segretario generale e del responsabile del Servizio Affari Istituzionali.
8. L'Ufficio di Presidenza, previa temporanea sospensione dei lavori del consiglio, può essere riunito per esaminare particolari questioni sollevate nel corso della seduta.
9. Le sedute non sono pubbliche.

Art. 12

(Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è organismo consultivo del presidente per la definizione del programma dei lavori del consiglio e per il coordinamento delle attività delle commissioni consiliari.
2. L'Ufficio di Presidenza esercita inoltre le funzioni attribuite dal presente regolamento nonché quelle eventualmente assegnate dal consiglio comunale con appositi atti, e in particolare:
 - a) promuove l'attività di tutela dell'autonomia del consiglio comunale e di garanzia di adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle materie sottoposte al consiglio comunale;
 - b) gestisce la convocazione di apposite riunioni per l'informazione ai consiglieri sull'andamento dei procedimenti di competenza assembleare;
 - c) propone al presidente la programmazione dei lavori consiliari;
 - d) esprime parere su ogni questione devolutagli dal presidente o dal consiglio relativa al funzionamento e all'andamento dei lavori del consiglio medesimo;
 - e) promuove iniziative di informazione, consultazione e studio rivolte ai consiglieri comunali e necessarie allo svolgimento delle funzioni consiliari;
 - f) delibera il piano di utilizzo delle risorse del consiglio ai sensi del presente regolamento;
 - g) cura l'esame preventivo degli atti di sindacato ispettivo e delle proposte di deliberazione di iniziativa dei consiglieri ai fini della loro ammissibilità, provvedendo altresì al coordinamento e alla verifica degli adempimenti conseguenti alla loro approvazione e dandone periodica informazione alla conferenza dei capigruppo;
 - h) cura la proposta di atti relativi a surrogazione, decadenza e supplenza dei consiglieri comunali;
 - i) esamina preliminarmente ogni questione relativa a situazioni di ineleggibilità o

incompatibilità dei consiglieri comunque sollevata, disponendo in caso di palese insussistenza la archiviazione degli atti con decisione unanime; in ogni altro caso cura la corrispondente proposta da iscriversi all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale.

Capo III - I gruppi consiliari

Art. 13

(Composizione dei gruppi)

1. I consiglieri eletti nella medesima lista compongono un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
2. Almeno due consiglieri possono costituire un gruppo consiliare non corrispondente ad alcuna lista, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, con contestuale designazione del capogruppo.
3. Il consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione scritta al presidente del consiglio, trasmette anche la dichiarazione di accettazione da parte del capogruppo del gruppo cui intende aderire.
4. Il consigliere che non fa parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, appartiene di diritto al gruppo misto.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.

Art. 14

(Costituzione dei gruppi)

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali eleggono il capogruppo ed il vice capogruppo, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del capogruppo, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio entro dieci giorni dalla prima seduta del consiglio. Qualora non venga data comunicazione dell'elezione del capogruppo viene considerato tale il consigliere anziano del raggruppamento interessato.
2. Con la medesima procedura di cui al comma 1 sono segnalate al Presidente del Consiglio e al sindaco le intervenute variazioni della persona del capogruppo e del vice capogruppo.
3. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.
4. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio non possono ricoprire la carica di capogruppo.

Art. 15

(Gruppo misto)

1. Il consigliere che non intenda appartenere ad un gruppo consiliare di cui all'articolo 13, oppure intenda successivamente recedere dal gruppo d'appartenenza, comunica con atto scritto la propria decisione al presidente del consiglio e di diritto viene considerato appartenente al gruppo misto.
2. I consiglieri del gruppo misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, si costituiscono in due diverse articolazioni, a seconda che aderiscano o meno al programma ed all'attività politico - amministrativa della coalizione politica e della Giunta che governano la Città, facendo seguire la dizione, rispettivamente "di maggioranza" e "di minoranza" alla denominazione "Gruppo Misto".
3. L'adesione di consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza consiliare deve essere confermata, con lettera inviata al Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco. Nel caso in cui tale adesione non sia formalizzata entro 10 giorni, i suddetti consiglieri sono assegnati d'ufficio all'articolazione avente la sottodenominazione "di minoranza".

4. Le due articolazioni, che possono essere costituite dai consiglieri del Gruppo Misto in base al comma 2, eleggono un proprio vicecapogruppo o, qualora siano formate da un solo consigliere, questi è da considerarsi vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto risulti così articolato, ciascun vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo.

5. Relativamente al Gruppo Misto, ciascun vicecapogruppo, in rapporto alla propria rappresentatività, esercita le facoltà previste per i Capigruppo dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative.

6. I consiglieri del Gruppo Misto, inoltre, con le modalità previste dal precedente articolo 14, comunicano al Presidente del Consiglio il nominativo del vicecapogruppo.

Art. 16
(Denominazione dei gruppi)

1. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione dandone comunicazione al presidente del consiglio.

2. Qualora più gruppi intendano assumere anche in parte la medesima denominazione, la questione viene decisa dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 17
(Composizione e funzionamento della conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente e dal vicepresidente del consiglio comunale, ed è composta da tutti i capigruppo consiliari. I capigruppo possono farsi rappresentare da altro consigliere appartenente al medesimo gruppo.

2. Le sedute della conferenza sono valide con la presenza dei capigruppo che rappresentino almeno la maggioranza dei componenti del consiglio comunale.

3. Alle riunioni della conferenza dei capigruppo prende parte il sindaco o suo delegato.

4. Le riunioni sono convocate, di norma, con almeno due giorni di preavviso; la convocazione della conferenza può avvenire anche attraverso la programmazione di riunioni periodiche.

5. In casi di particolare urgenza il presidente può convocare con breve anticipo la conferenza immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del consiglio e la può riunire altresì in qualsiasi momento della seduta del consiglio, sospendendo la seduta stessa.

6. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la conferenza è presieduta dal vice presidente. Ove anche quest'ultimo risulti assente o impedito, la presidenza della conferenza è attribuita al capogruppo più anziano d'età.

Art. 18
(Attribuzioni della conferenza dei capigruppo)

1. La conferenza si riunisce in via ordinaria per definire il programma delle attività del consiglio. Essa si riunisce inoltre, per discutere i problemi relativi alla programmazione dei lavori consiliari, per iniziativa del presidente o quando lo chiedano almeno tre presidenti di commissioni permanenti o i capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale.

2. Oltre alle altre funzioni previste dal regolamento, la conferenza:

- a) propone l'istituzione delle commissioni consiliari;
- b) stabilisce il numero dei consiglieri per ogni commissione consiliare permanente;
- c) designa i consiglieri che rappresentano i gruppi nelle commissioni consiliari secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 21, e negli altri casi previsti da apposite norme.

3. Le decisioni della conferenza si intendono assunte se conseguano il voto favorevole dei capigruppo che rappresentano la maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo IV - Le commissioni consiliari

Art. 19 (Tipologia e attività)

1. Ai sensi dell'articolo 37 dello statuto, il consiglio si avvale, per l'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, di commissioni consiliari permanenti, speciali e di inchiesta.

2. Le commissioni consiliari costituiscono articolazione interna del Consiglio ed esercitano le loro attività concorrendo alla funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuita e la loro attività è disciplinata dal presente regolamento.

Art. 20 (Istituzione delle commissioni)

1. Il consiglio comunale, di norma nella prima seduta utile dopo l'elezione del presidente, istituisce nel suo seno le commissioni permanenti, determinandone il numero e le materie di competenza.

2. E' in ogni caso costituita la "Commissione delle donne elette".

3. Le commissioni restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio, salva la decisione espressa e motivata, deliberata dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, senza computare a tal fine il sindaco.

4. Il presidente delle commissioni può stabilire, in via eccezionale e quando sussistano particolari esigenze, di riunire la commissione in sede diversa da quella del consiglio comunale.

Art. 21 (Composizione delle commissioni)

1. Ogni commissione è composta da un numero di commissari stabilito dalla conferenza dei capigruppo, mantenendo il rapporto esistente in consiglio tra maggioranza e minoranza, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 34 e 35 del presente regolamento. La conferenza dei capigruppo designa i consiglieri incaricati di farne parte, garantendo che i singoli gruppi siano complessivamente rappresentati in rapporto proporzionale alla propria consistenza.

2. Non possono far parte delle commissioni gli assessori, il sindaco e il presidente del consiglio.

3. I consiglieri componenti la commissione possono delegare in forma scritta a altro consigliere dello stesso gruppo di appartenenza il compito di sostituirli in una specifica seduta; della avvenuta sostituzione è fatta menzione nel processo verbale.

4. I consiglieri, di norma, non possono essere nominati in più di due commissioni permanenti.

5. Ciascun consigliere può partecipare alle riunioni delle commissioni consiliari permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, con facoltà di parola, ma senza diritto al voto.

6. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il capogruppo del gruppo consiliare di appartenenza designa un nuovo rappresentante ed il presidente del consiglio procede alla sostituzione.

7. Qualora un consigliere comunale comunichi di non appartenere più ad un gruppo consiliare, decade dalla carica di commissario e dalle eventuali cariche ricoperte nella commissione medesima.

Art. 22 (Prima seduta e costituzione delle commissioni)

1. Il presidente del consiglio, o il vicepresidente all'uopo delegato, entro dieci giorni dalla nomina effettuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera p), convoca e presiede la prima riunione di ciascuna commissione permanente al solo fine di insediare e di consentire la elezione del suo presidente e

vicepresidente.

2. Nella prima riunione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di consiglieri non componenti la commissione.

3. Il presidente del consiglio, nella prima seduta utile, informa il consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle commissioni consiliari, della elezione dei presidenti e dei vicepresidenti e di ogni successiva variazione.

Art. 23

(Presidenza delle commissioni)

1. Le commissioni eleggono nel loro seno il presidente e il vicepresidente secondo le modalità previste per l'elezione del presidente e vicepresidente del consiglio.

2. Nessun consigliere può essere eletto presidente in più di una commissione permanente.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, ne formula il relativo ordine del giorno e ne regola i lavori; disciplina i dibattiti e tiene i contatti con la presidenza del consiglio comunale.

4. Il vicepresidente della commissione sostituisce il presidente in caso di assenza, impedimento, vacanza o dimissioni. Collabora col presidente nell'assicurare il buon andamento dei lavori della commissione e, in particolare, nella formulazione dell'ordine del giorno.

Art. 24

(Durata in carica, revoca, dimissioni del presidente e del vicepresidente)

1. Il presidente e il vicepresidente durano in carica per tutta la durata del mandato amministrativo.

2. Il presidente e il vicepresidente possono essere revocati dalla carica su proposta motivata di almeno due quinti dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In tale caso, il presidente del consiglio comunale provvede entro i successivi dieci giorni a convocare la commissione per l'elezione del nuovo presidente.

3. Le dimissioni dalla carica di presidente, di vicepresidente e di componente di commissione sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. In caso di cessazione dalla carica di presidente di commissione per dimissioni, il presidente del consiglio comunale provvede entro i successivi dieci giorni dalla assunzione delle dimissioni al protocollo dell'ente a convocare la commissione per l'elezione del nuovo presidente. In caso di cessazione dalla carica del vicepresidente, la commissione è convocata entro gli stessi termini dal suo presidente per l'elezione del nuovo vicepresidente.

Art. 25

(Validità delle sedute delle commissioni)

1. Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesta la presenza della metà dei componenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal presidente, che ne verifica il mantenimento nel corso dello svolgimento dei singoli punti dell'ordine del giorno. In caso di mancato raggiungimento o qualora venga meno in corso di seduta il numero legale, il presidente deve, rispettivamente, dichiarare deserta la seduta oppure sospenderla per un tempo non superiore a trenta minuti. Decorso invano il periodo di sospensione, il presidente scioglie la seduta. In entrambi i casi, il presidente fissa la data e l'ora della seduta successiva iscrivendo nell'ordine del giorno della medesima anche gli argomenti non esaminati nella seduta dichiarata deserta o tolta.

Art. 26

(Compiti delle commissioni permanenti)

1. Le commissioni consiliari si riuniscono per svolgere funzioni consultive, di studio, verifica e approfondimento nei riguardi di atti e provvedimenti da sottoporre all'esame del consiglio.

2. Le commissioni, nelle materie di propria competenza, possono assumere l'iniziativa di presentare al consiglio comunale proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno.

3. Le commissioni possono promuovere convegni, incontri e altre iniziative pubbliche.

Art. 27

(Assegnazione degli affari alle commissioni)

1. Salvo i casi espressamente previsti dal regolamento, il presidente del consiglio entro tre giorni dal loro ricevimento o dalla loro notizia assegna gli affari alla commissione permanente competente per materia, stabilendo in quale sede debbano essere trattati e il termine per la presentazione delle conclusioni.

2. Salvo che il presidente del consiglio, d'intesa con il presidente della commissione, non assegni un termine diverso, i termini per la conclusione dell'esame in commissione sono di norma i seguenti:

- a) in sede consultiva, dieci giorni dall'assegnazione;
- b) in sede referente, venti giorni dall'assegnazione;
- c) in sede redigente, tre mesi dall'assegnazione.

3. Il presidente della commissione può richiedere la proroga del termine fissato.

4. Tutte le proposte di deliberazione di competenza consiliare devono essere preventivamente esaminate dalle commissioni competenti.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 5, se un affare ricade nella competenza di più commissioni, il presidente del consiglio lo assegna alla commissione la cui competenza sia prevalente, oppure lo assegna a più commissioni per l'esame e la votazione che può essere espressa anche in seduta comune. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente di commissione più anziano.

6. Se una commissione reputa che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza ne informa il presidente del consiglio comunale che decide in merito. Quando una commissione reputa che un argomento assegnato ad altra commissione sia di sua competenza, il presidente del consiglio decide sentiti i Presidenti delle commissioni interessate.

7. Le proposte di deliberazione di iniziativa della giunta comunale sono trasmesse, in originale, con tutti gli allegati, senza correzioni, cancellature o abrasioni, ed in via informatica, al presidente del consiglio a cura del segretario generale nel più breve tempo possibile dalla data di adozione.

8. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione a disposizione dei consiglieri.

Art. 28

(Commissione in sede consultiva)

1. Alla commissione in sede consultiva è assegnato il compito di esprimere il parere di competenza sulle proposte di deliberazione.

2. Il parere è reso per iscritto. In casi d'urgenza, il parere può essere comunicato mediante intervento in consiglio del presidente della commissione o da un componente da lui delegato.

3. Il testo degli atti deliberativi iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale contengono l'annotazione del parere reso della commissione competente. Le commissioni, tuttavia, in casi motivatamente eccezionali e straordinari, su autorizzazione del presidente del consiglio, possono esprimere validamente, il proprio parere fino al momento dell'apertura della seduta, in cui è prevista la discussione

consiliare dell'atto.

4. Se i termini di cui all'articolo 27, comma 2, trascorrono senza che la commissione faccia conoscere il proprio parere, il presidente del consiglio iscrive l'argomento all'ordine del giorno del consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

5. Il presidente del consiglio comunale può disporre che su un affare assegnato in via principale ad una commissione sia espresso, in via secondaria, il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa; la commissione di cui sia richiesto il parere in via secondaria deve esprimerlo entro cinque giorni dalla data di assegnazione.

6. In casi motivati di particolare urgenza, il sindaco può chiedere al presidente del consiglio comunale che il parere della commissione sia reso in termini abbreviati.

Art. 29

(Commissione in sede referente)

1. La commissione in sede referente provvede a elaborare, per la successiva illustrazione in consiglio comunale, una proposta di regolamento, di deliberazione o mozione.

2. L'esame in commissione si chiude con la trasmissione al presidente del consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del consigliere incaricato di svolgere la relazione in consiglio.

Art. 30

(Commissione in sede redigente)

1. Alla commissione in sede redigente, il presidente del consiglio comunale, sentita la conferenza dei capigruppo, può affidare l'elaborazione di un regolamento o di un atto amministrativo generale, con discussione e approvazione in sede di commissione dei singoli articoli, restando riservata al consiglio la votazione finale con le sole dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente.

2. Al termine dell'esame la commissione approva il testo della proposta e lo trasmette al presidente del consiglio comunale, che ne cura la comunicazione ai gruppi Consiliari. Entro i successivi quindici giorni i consiglieri possono far pervenire alla commissione le proposte di emendamento. Esse vengono discusse dalla commissione, che ne dà conto nella relazione introduttiva.

3. L'esame in commissione si chiude con la trasmissione al presidente del consiglio comunale del testo definitivo della proposta, corredato dalla relazione introduttiva e dall'indicazione del consigliere incaricato di svolgere la relazione in consiglio.

4. Non è ammessa la presentazione di relazioni di minoranza né di testi tra di loro alternativi.

Art. 31

(Funzioni di studio e ricerca)

1. Le commissioni, anche su richiesta del consiglio o del sindaco, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, eseguono studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e ne comunicano al consiglio i risultati mediante un documento scritto, indicando, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni, sui quali si esprime il consiglio comunale.

2. Il presidente del consiglio, entro trenta giorni dalla consegna del documento di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della commissione.

Art. 32
(Funzioni di verifica)

1. Le commissioni competenti per materia, ogni anno in una o più riunioni, con la partecipazione degli assessori e dei dirigenti rispettivamente interessati, esaminano e discutono le relazioni annuali predisposte dalla giunta e dai dirigenti ai sensi degli articoli 39 e 46, commi 2 e 3, dello statuto comunale.

Art. 33
(Indagini)

1. Nelle materie di loro competenza le commissioni, previa comunicazione al presidente del consiglio comunale, possono svolgere indagini tese ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni.

2. Terminata l'indagine, la commissione formula le proprie conclusioni ed approva un documento. Le minoranze possono chiedere che siano messi in votazione propri documenti che, in ogni caso, vanno allegati ai risultati dell'indagine. Le conclusioni e i documenti sono trasmessi al presidente del consiglio che ne cura la distribuzione a tutti i consiglieri.

Capo V - commissioni statutarie, di controllo e vigilanza

Art. 34
(Commissione delle donne elette)

1. E' costituita la commissione delle donne elette, preposta a svolgere funzioni sulle proposte degli atti consiliari, sulla tutela delle pari opportunità fra uomo e donna, nonché gli altri compiti assegnatigli dal consiglio.

2. Spetta in ogni caso alla presente commissione l'attività di verifica sull'attuazione dei provvedimenti di competenza comunale in materia di pari opportunità.

3. La commissione è composta da tutte le donne elette in consiglio comunale.

Art. 35
(Commissioni consiliari permanenti di controllo)

1. Il consiglio può istituire commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo, le quali effettuano verifiche sull'attività di governo, sulla programmazione e sulla pianificazione delle attività, sui risultati e gli obiettivi raggiunti, riferendone al consiglio.

2. Le commissioni con funzioni di garanzia e di controllo sono convocate dal proprio presidente, il quale iscrive all'ordine del giorno le questioni attinenti alla funzione di controllo e garanzia che ritenga più opportune.

3. Il presidente e il vicepresidente sono scelti tra i componenti della commissione con le modalità di cui all'articolo 23; il presidente è designato dai componenti di minoranza e il vicepresidente dai componenti di maggioranza.

4. Il presidente esprime il proprio voto soltanto in caso di parità.

5. Le commissioni consiliari di controllo producono una relazione annuale sulla propria attività, alla quale possono essere allegati rapporti di minoranza.

Capo VI - Commissioni speciali e d'inchiesta

Art. 36
(Commissioni speciali)

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di commissioni speciali, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi che comunque interessino il comune.

2. Con la deliberazione istitutiva delle commissioni speciali, il consiglio comunale:

- a) nomina il presidente e il vicepresidente della commissione speciale;
- b) nomina i componenti della commissione;
- c) stabilisce i compiti della commissione e i criteri di svolgimento di essi;
- d) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.

3. Se non altrimenti previsto dall'atto istitutivo, la commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al consiglio comunale un'unica relazione generale nella quale si rende conto di tutte le posizioni emerse.

Art. 37 (Commissioni d'inchiesta)

1. Con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computandosi a tal fine anche il sindaco, il consiglio può provvedere alla costituzione di commissioni di inchiesta per l'accertamento della regolarità e della correttezza di determinate attività amministrative comunali.

2. La costituzione può essere proposta:

- a) da un quarto dei consiglieri comunali, senza computare a tal fine il sindaco;
- b) da almeno due consigli di circoscrizione.

3. Con la medesima deliberazione, il consiglio comunale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, dello statuto:

- a) nomina il presidente e il vicepresidente della commissione;
- b) nomina i componenti della commissione;
- c) fissa il termine entro il quale la commissione deve concludere i suoi lavori.

4. La deliberazione del consiglio indica inoltre i compiti specifici demandati alla commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le riunioni della commissione d'indagine si svolgono a porte chiuse.

5. Al termine dei suoi lavori, la commissione approva a maggioranza assoluta la relazione da presentare al consiglio per le definitive determinazioni. Ad essa possono essere allegate relazioni di minoranza.

Capo VII - Norme comuni alle commissioni consiliari

Art. 38 (Convocazione e ordine del giorno delle commissioni)

1. Le commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da assicurare il rispetto, da parte del consiglio comunale, dei programmi di lavoro; si riuniscono di norma in giorni fissi, prestabiliti d'intesa con l'Ufficio di Presidenza.

2. Le commissioni sono convocate dai rispettivi Presidenti, salvo i casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta. La convocazione e il relativo ordine del giorno vengono effettuati con strumenti informatici o telematici indicati dai consiglieri o messi a disposizione degli stessi dall'amministrazione. L'ordine del giorno è inviato oltre che ai componenti della commissione, anche al presidente del consiglio, al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo.

3. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o vacanza del presidente o del vicepresidente, le convocazioni delle commissioni sono disposte dal Presidente del Consiglio che individua nella commissione colui che espleta le funzioni di presidente nella specifica seduta.

4. Le proposte di deliberazione, nonché gli altri affari, che abbiano oggetti identici o siano strettamente connessi, sono posti congiuntamente all'ordine del giorno della commissione competente, salvo che per

alcuni di essi la commissione abbia già esaurito la discussione.

5. Salva autorizzazione espressa del presidente del consiglio, le commissioni non possono riunirsi negli stessi giorni nei quali vi è la seduta del consiglio comunale. In relazione alle esigenze dei lavori del consiglio, il presidente del consiglio comunale può sempre revocare le convocazioni delle commissioni. Il presidente del consiglio comunale può altresì richiedere o autorizzare, in via eccezionale e quando ciò sia necessario per i lavori del consiglio, che una riunione della commissione avvenga mentre si svolge una seduta del consiglio comunale.

6. Le commissioni possono essere convocate per la discussione di determinati argomenti che rivestano carattere di urgenza, su richiesta del presidente del consiglio anche su proposta del sindaco, ovvero quando lo richieda un terzo dei componenti. In tali casi la convocazione deve avvenire entro tre giorni dalla richiesta, trascorsi inutilmente i quali provvede alla convocazione il presidente del consiglio comunale.

Art. 39

(Verbale delle sedute delle commissioni)

1. I verbali, redatti dal segretario della commissione, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'ordine del giorno, le opinioni e le dichiarazioni di cui venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai consiglieri che le hanno rese. Il verbale è sottoscritto dal presidente della commissione o da chi abbia presieduto la riunione e dal segretario e va eventualmente allegato alla proposta di delibera cui si riferisce.

2. L'originale del verbale è inviato all'Ufficio di Presidenza, che lo raccoglie in appositi fascicoli, distinti per commissione.

3. Delle adunanze delle commissioni può essere effettuata la registrazione a mezzo di apposito impianto; i supporti contenenti le registrazioni non hanno valore di verbale, ma di "resoconto non corretto";

4. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze delle commissioni d'inchiesta e delle riunioni o parti di riunioni delle altre commissioni che si svolgono in forma segreta sono conservati presso l'ufficio del segretario generale del comune.

5. I supporti contenenti le registrazioni delle adunanze di commissione non disciplinate dal comma precedente, possono essere duplicati al fine di garantire il diritto di accesso.

6. Nel caso in cui non sia possibile avvalersi del supporto dei dipendenti, le funzioni di segretario sono assolte, in via eccezionale, da un commissario incaricato dal presidente della commissione ovvero da colui che la presiede.

Art. 40

(Pubblicità delle sedute delle commissioni)

1. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, con le eccezioni di cui al comma 2, lett. a), b), c). Le modalità di pubblicità dei lavori della commissione sono decise dal presidente della medesima.

2. I lavori delle commissioni permanenti non sono pubblici:

- a) quando esse procedano alla elaborazione di proposte di deliberazione;
- b) quando esse procedono a ricerche ed altre attività conoscitive, salvo diversa decisione della commissione;
- c) quando esse si occupino di questioni la cui trattazione deve essere effettuata dal consiglio comunale in adunanza segreta, ai sensi dell'articolo 78 del presente regolamento.

3. Nei casi di cui al comma 2, lett. a) e b), possono partecipare alla riunione i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario generale, i funzionari convocati.

4. Nei casi di cui al comma 2, lett. c), possono intervenire i consiglieri comunali, gli assessori, il segretario generale, gli eventuali soggetti appositamente convocati, vincolati al segreto d'ufficio.

5. I lavori delle commissioni d'inchiesta non sono pubblici. Ad essi possono partecipare i consiglieri che ne fanno parte, il segretario della commissione, ed i soggetti eventualmente invitati a riferire.

6. Alle sedute delle commissioni permanenti possono essere invitati consulenti o persone estranee all'amministrazione comunale che la commissione abbia richiesto di ascoltare, previa comunicazione al presidente del consiglio.

7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno di cui all'articolo 38 vengono inseriti nel sistema informatico del comune accessibile al pubblico.

8. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta.

Art. 41

(Audizioni delle commissioni consiliari)

1. In relazione agli affari di loro competenza, le commissioni hanno il diritto di chiedere, previa comunicazione al sindaco, l'intervento alle proprie riunioni dei competenti funzionari degli uffici dell'amministrazione, nonché di amministratori e dirigenti delle aziende, enti ed istituzioni dipendenti e delle società partecipate.

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 le commissioni possono inoltre consultare le rappresentanze della società civile e rappresentanti di enti e associazioni il cui contributo sia ritenuto utile.

3. Gli inviti per le consultazioni ed ogni altra comunicazione a soggetti esterni al comune sono diramati dal presidente della commissione competente.

4. L'effettuazione delle consultazioni non può determinare il mancato rispetto dei termini posti alla commissione ai sensi del presente regolamento.

Art. 42

(Partecipazione degli organi di governo ai lavori delle commissioni)

1. Il sindaco può chiedere di essere sentito in relazione a un determinato punto dell'ordine del giorno; in questo caso la data della seduta deve essere definita di comune accordo tra gli interessati.

2. Il presidente della commissione può invitare il sindaco ed i componenti della giunta ai sensi e per gli effetti dello statuto.

Art. 43

(Discussione e votazione nelle commissioni)

1. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, nelle commissioni si osservano le disposizioni previste per la discussione e la votazione in Consiglio.

2. Le commissioni votano di regola per alzata di mano.

3. Le commissioni possono adottare mozioni connesse con l'affare sul quale debbono riferire che sono trasmesse al consiglio comunale insieme con la decisione o con la relazione.

4. Nello svolgimento dei procedimenti di consultazione e di indagine, le commissioni, nelle sedute alle quali partecipano i soggetti consultati o che forniscono gli elementi conoscitivi, non possono effettuare dibattiti relativi alle conclusioni della consultazione o dell'indagine. Il presidente della commissione assicura il rispetto della suddetta prescrizione.

Capo VIII - Risorse

Art. 44
(Risorse del consiglio comunale)

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse finanziarie necessarie per il buon funzionamento del consiglio, per le ordinarie attività dei suoi organismi e per l'efficienza dei suoi uffici.

2. La struttura del consiglio è dotata dei locali e degli strumenti tecnici e informatici necessari allo svolgimento delle attività della presidenza, delle commissioni, dei gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini.

3. Le risorse complessive di cui al presente titolo vengono annualmente destinate con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza alla realizzazione di attività della presidenza, delle commissioni consiliari, dei singoli consiglieri e dei gruppi consiliari.

4. Gli atti autorizzativi necessari per le spese sono assunti dal responsabile competente sulla base dei regolamenti vigenti nell'Ente. Ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono proposte dal sindaco sulla base di richiesta scritta del presidente del consiglio.

5. Le spese che in base all'organizzazione dell'ente vengono gestite a livello centralizzato (personale, ragioneria, economato, informatica, ufficio tecnico) sono effettuate dai servizi competenti per materia; in tal caso il responsabile competente assume le funzioni di coordinamento, di concerto con la direzione generale del comune.

Art. 45
(Risorse dei gruppi consiliari)

1. Ai gruppi consiliari è assicurata, tenuto conto della consistenza numerica di ciascuno di essi, la disponibilità delle risorse di cui agli articoli precedenti. Possono essere costituite strutture comuni per il funzionamento dei gruppi minori.

2. Ciascun gruppo è dotato di apposito fondo annuo per il finanziamento delle spese correnti riconducibili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, secondo le modalità previste dal successivo articolo 46.

3. Il fondo annuo è ripartito fra tutti i gruppi secondo i seguenti criteri:

- a) il 50% del fondo complessivo è diviso per il numero dei gruppi regolarmente costituiti;
- b) il 50% del fondo complessivo è suddiviso per il numero dei consiglieri, con attribuzione a ciascun gruppo della quota rapportata al numero dei consiglieri componenti il gruppo stesso.

4. Con determinazione dirigenziale, in base ai criteri di cui al comma precedente, si provvede annualmente all'assegnazione della quota spettante ai gruppi. In caso di intervenute modifiche nella composizione dei gruppi, fatte salve decisioni diverse assunte dall'Ufficio di Presidenza, la quota spettante ai gruppi rimane invariata nel corso di quell'anno.

5. Il presidente del consiglio comunale rende pubblico annualmente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo del comune, il quadro riassuntivo delle spese sostenute dai gruppi consiliari nell'anno precedente.

Art. 46
(Disciplina dei fondi dei gruppi consiliari)

1. Il fondo assegnato ai gruppi, determinato con le modalità di cui al precedente articolo 45, è utilizzato per le seguenti spese:

- a) spese di uso corrente per ufficio, quali: cancelleria, stampati, spese postali e telegrafiche, carte e valori bollati;
- b) spese di trasferimento, ristorazione e alberghiere a terzi partecipanti alle iniziative organizzate dal gruppo, o ai consiglieri per lo svolgimento della loro attività istituzionale;
- c) spese per l'acquisto o la stampa di pubblicazioni tipografiche o per l'organizzazione di convegni od incontri;

d) spese per la comunicazione con i cittadini e spese per telefoni cellulari (limitatamente all'acquisto di schede di ricarica o al pagamento del canone bimestrale), previa presentazione di apposita attestazione del capogruppo sull'utilizzo del cellulare, intestato al gruppo o al capogruppo, esclusivamente per finalità proprie del gruppo;

e) spese per incarichi professionali strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale del gruppo;

f) spese minute ed urgenti che, pur non rientrando nell'ambito delle lettere che precedono, siano correlate a forniture di beni e servizi necessarie per il funzionamento del gruppo.

2. Le spese di cui al presente articolo possono essere sostenute dal capogruppo ed a questi rimborsate dall'Economo comunale nei limiti del fondo assegnato e dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa.

3. L'economo comunale è autorizzato ad anticipare al capogruppo le somme necessarie. Il rendiconto, corredato da idonea documentazione, viene presentato entro il mese in cui viene erogato l'anticipo.

4. I materiali per i quali sia possibile l'utilizzo anche a fine mandato sono riconsegnati all'economo comunale che provvederà a rassegnarli prioritariamente al corrispondente gruppo ove costituito.

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - Diritti dei consiglieri

Art. 47

(Diritto all'esercizio del mandato elettivo)

1. I consiglieri comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Per l'esercizio delle funzioni loro spettanti, i consiglieri hanno diritto a permessi, aspettative e indennità nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

3. I consiglieri, autorizzati formalmente dal presidente del consiglio comunale a recarsi, in ragione del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tale norma si applica anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra gli enti locali di rilievo nazionale.

Art. 48

(Diritto di informazione e di accesso)

1. I consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli atti e ai documenti amministrativi del comune ed a quelli degli enti e delle aziende dallo stesso dipendenti.

2. Il diritto di cui al comma 1 si esercita in forma di presa visione o di estrazione di copia conformemente a quanto previsto dal regolamento disciplinante l'accesso agli atti del comune.

3. Gli stessi hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti i provvedimenti amministrativi, sempre che il sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o del diritto di riservatezza delle persone.

4. Le richieste presentate dai consiglieri vanno indirizzate al presidente del consiglio che le trasmette immediatamente al responsabile del servizio competente; copia di ogni richiesta è contestualmente inviata al sindaco.

5. Qualora le informazioni non presentino profili di particolare complessità o delicatezza, l'accesso ai documenti e agli atti inerenti l'attività amministrativa del comune può avvenire anche via informale, con richiesta rivolta al responsabile che li detiene.

6. Il responsabile del servizio è tenuto a soddisfare la richiesta entro il decimo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della medesima. Qualora l'accoglimento di una richiesta di accesso da parte di un consigliere comporti oneri particolarmente gravosi per gli uffici, il responsabile competente può chiedere al presidente del consiglio di definire tempi e modalità per l'esercizio.

7. Il consigliere che intende evidenziare eventuali disfunzioni riscontrate nell'esercizio del diritto di informazione ne informa il sindaco e il presidente del consiglio; entro dieci giorni dal ricevimento il presidente informa il consigliere sulle iniziative intraprese.

8. In relazione alle informazioni acquisite ed alle quali hanno avuto accesso, i consiglieri sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio e al rispetto delle norme di legge e regolamentari che disciplinano la gestione e l'utilizzo dei dati in loro possesso.

9. I consiglieri comunali dispongono di accesso al sistema informatico comunale ove sono inserite le proposte di deliberazione consiliare, le convocazioni del consiglio comunale e delle commissioni, nonché le determinazioni dirigenziali e le deliberazioni adottate dalla giunta comunale.

Art. 49
(Diritto di iniziativa)

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza del consiglio comunale; essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e la presentazione di emendamenti, in conformità alle disposizioni contenute nel successivo Titolo IV.

2. I consiglieri hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno in conformità alle norme recate nel presente Capo.

3. I documenti di cui al comma 2 devono essere presentati in forma scritta e debbono essere sottoscritti da uno o più consiglieri; l'esame dei medesimi avviene secondo le disposizioni del Capo IV del successivo Titolo IV.

Art. 50
(Diritto di iniziativa su atti deliberativi)

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazione concernenti le materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

2. Gli uffici comunali assicurano ai consiglieri che lo richiedano il supporto tecnico necessario e la massima collaborazione nella predisposizione di proposte di deliberazione.

3. La proposta di deliberazione formulata per iscritto è inviata al presidente del consiglio per il successivo inoltrare agli uffici competenti; i pareri degli uffici devono essere espressi di norma entro quindici giorni dalla richiesta.

4. La proposta di deliberazione, corredata dai pareri espressi dagli uffici comunali interessati, è trasmessa alla commissione consiliare competente per materia.

Art. 51
(Interrogazioni)

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco in forma scritta, da uno o più consiglieri comunali, per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione, per venire a conoscenza se un fatto sia vero, se una certa informazione sia pervenuta o sia esatta, se si intendono comunicare al consiglio determinati atti o documenti, se si siano presi o si stiano per prendere provvedimenti su questioni determinate.

2. Ove un'interrogazione non corrisponda a quanto stabilito dal comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione; nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al presidente la richiesta di sottoporre la propria decisione all'Ufficio di Presidenza. Il presidente provvede in occasione della prima riunione dell'ufficio, il quale adotta la decisione definitiva.

3. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che la interrogazione è a risposta orale. In tal caso l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare purché sia acquisita al protocollo generale dell'ente almeno venti giorni prima della seduta medesima.

4. La risposta scritta, di cui una copia è depositata presso l'Ufficio di Presidenza, è comunicata all'interrogante nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 52
(Interpellanze)

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o alla giunta circa i motivi e i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere taluni provvedimenti, ovvero per conoscere gli intendimenti del sindaco stesso o della giunta o se, come e quando si voglia provvedere in merito a

particolari situazioni che interessino, direttamente o indirettamente, il comune.

2. Ove un'interpellanza non corrisponda a quanto stabilito dal comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il presidente può motivatamente dichiararla inammissibile, dandone comunicazione scritta al primo firmatario entro i cinque giorni successivi alla presentazione; nei tre giorni successivi, il primo firmatario può rivolgere al presidente la richiesta di sottoporre la propria decisione all'Ufficio di Presidenza. Il presidente provvede in occasione della prima riunione dell'ufficio, il quale adotta la decisione definitiva.

Art. 53 (*Mozioni*)

1. La mozione è un atto approvato dal consiglio comunale con il quale esso:

a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del sindaco e della giunta, impegnandoli ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi nel perseguimento delle loro funzioni;

b) esprime giudizi e posizioni relativamente a problematiche di competenza comunale, all'attività svolta dal comune, direttamente o mediante altri enti e soggetti;

c) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni;

2. Le mozioni possono essere presentate da uno o più consiglieri.

3. Le mozioni vengono di norma iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla loro acquisizione al protocollo generale dell'ente e svolte secondo l'ordine di loro presentazione.

4. Ove il testo della mozione presentata non corrisponda alle funzioni e caratteristiche di cui al comma 1, ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, il presidente del consiglio comunale può dichiararla inammissibile, disponendo che non venga inserita all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

Art. 54 (*Ordini del giorno*)

1. Il sindaco, la giunta ovvero uno o più consiglieri possono presentare un ordine del giorno, consistente in un documento scritto di carattere politico, con il quale il consiglio comunale esprime il proprio orientamento o formula proposte e richieste in ordine a questioni di rilevante e attuale interesse pubblico.

2. Gli ordini del giorno sono presentati al presidente del consiglio comunale che li iscrive fra gli argomenti da trattare nella prima seduta utile del consiglio comunale.

3. L'ordine del giorno può essere presentato al presidente del consiglio comunale non oltre l'inizio della seduta consiliare; egli, in conformità a quanto deciso in merito dall'Ufficio di Presidenza ovvero, nel caso di questioni di particolare urgenza, qualora si esprima favorevolmente la maggioranza dei consiglieri, ne ammette l'esame nel corso della stessa seduta.

4. Il presidente del consiglio può dichiarare inammissibile una proposta di ordine del giorno e non iscriverla all'ordine del giorno del consiglio comunale quando la sua formulazione costituisca violazione di legge o di regolamento, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

Art. 55 (*Assicurazione e patrocinio legale degli amministratori*)

1. L'Amministrazione, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del Sindaco, di Assessori, e di Consiglieri comunali per fatti o atti direttamente connessi

all'espletamento del mandato, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendoli assistere da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo e colpa grave, l'Amministrazione ripeterà dagli Amministratori sopraindicati tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. Sono stipulati, tramite il competente dirigente, entro i limiti delle somme previste in bilancio, contratti di assicurazione a favore dei Consiglieri contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

4. Agli amministratori comunali viene assicurata l'assistenza legale per la tutela dei diritti di trasferimento e avvicinamento nel caso di lavoratori dipendenti e militari.

5. La misura delle indennità, dei gettoni di presenza e il sistema di detrazioni in caso di assenza dalle sedute degli organi collegiali sono determinati con specifica deliberazione consiliare.

Capo II - Doveri dei consiglieri

Art. 56 *(Obbligo di presenza)*

1. E' dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del consiglio comunale, delle commissioni permanenti e speciali, nonché delle altre articolazioni del consiglio di cui facciano parte.

2. L'assenza alla riunione alla quale non si è partecipato è giustificata al presidente dell'organo competente.

Art. 57 *(Obbligo del segreto)*

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 58 *(Obbligo di astensione)*

1. I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'articolo 78 del T.U.E.L.

2. Nei casi di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento, i consiglieri si allontanano dall'aula, informandone il segretario generale per la registrazione a verbale.

Art. 59 *(Pubblicità della situazione patrimoniale)*

1. I consiglieri, entro tre mesi dalla proclamazione, depositano con l'apposizione della formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*", una dichiarazione concernente:

- a) i diritti reali di cui siano titolari sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
- b) le azioni di società possedute;
- c) le quote di partecipazione a società possedute;
- d) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società rivestite;
- e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

2. I consiglieri, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, intervenute nell'anno precedente, e copia della dichiarazione dei redditi.

3. Entro i tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio, i consiglieri devono depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1 intervenute dopo l'ultima attestazione, nonché entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, una copia della dichiarazione annuale relativa al reddito delle persone fisiche.

4. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il presidente del consiglio diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

Art. 60

(Pubblicità delle spese elettorali)

1. I candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale depositano disgiuntamente o per lista presso la segreteria comunale, almeno trenta giorni prima di quello stabilito per le votazioni, un bilancio preventivo delle spese che presumono di sostenere per la propria campagna elettorale.

2. I candidati alla carica di sindaco e di consigliere disgiuntamente o per lista devono, anche se non eletti ed entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, depositare presso la segreteria generale, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", il rendiconto delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte durante la campagna elettorale.

3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, il presidente del consiglio in carica diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di cinque giorni.

4. I bilanci preventivi di cui al comma 1 ed i rendiconti di cui al comma 2 sono immediatamente resi pubblici, a cura della Segreteria comunale, mediante la loro affissione all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi.

Capo III - Durata in carica

Art. 61

(Entrata in carica dei consiglieri)

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione immediatamente dopo l'adozione della relativa deliberazione di convalida.

Art. 62

(Dimissioni dei consiglieri)

1. Le dimissioni dei consiglieri dalla carica sono presentate per iscritto al Presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine di presentazione; le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il consiglio entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

Art. 63

(Decadenza dei consiglieri)

1. I consiglieri decadono dalla carica qualora senza un giustificato motivo restino assenti per cinque sedute consecutive del consiglio.

2. Qualora accerti l'esistenza della condizione sopra indicata relativamente ad un consigliere in carica, il Presidente gli contesta, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di controdeduzioni.

3. Il presidente, qualora non ritenga idonee le giustificazioni addotte, ovvero qualora queste non siano state prodotte nel termine assegnato, previo parere non vincolante dell'Ufficio di Presidenza, iscrive

all'ordine del giorno del consiglio comunale la proposta di dichiarazione di decadenza del consigliere interessato.

4. Il consiglio delibera la decadenza con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, provvedendo alla immediata surrogazione del consigliere dichiarato decaduto.

Art. 64

(Surrogazione e supplenza dei consiglieri)

1. Qualora durante il quinquennio un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, il consiglio comunale provvede ad attribuirlo al candidato che nella medesima lista del consigliere cessato dalla carica segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. La deliberazione di convalida di cui al comma 1 è immediatamente eseguibile ed il consigliere subentrante, se presente in aula, viene subito ammesso a partecipare ai lavori consiliari.

3. Le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 si applicano anche qualora il consiglio debba provvedere, a norma dell'articolo 45, comma 2, del TUEL, alla temporanea sostituzione di un consigliere sospeso dalla carica.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - Organizzazione dei lavori e convocazione del consiglio comunale

Art. 65

(Programmazione dei lavori del consiglio)

1. Il consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a tre mesi; nei programmi è stabilito il calendario di massima delle sedute, sono indicati i principali argomenti che il consiglio dovrà trattare nel periodo considerato e sono stabiliti, ove necessario, i tempi a ciascuno di essi riservati.
3. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative, nonché l'organizzazione dei lavori del consiglio per sessioni.
4. Al fine di definire i programmi di cui al comma 1, il presidente del consiglio comunale convoca periodicamente la conferenza dei capigruppo consiliari. Il programma è predisposto dal presidente del consiglio comunale, tenendo conto delle indicazioni del sindaco e delle proposte prevalenti dei gruppi di maggioranza e di minoranza.
5. I provvedimenti relativi agli atti dovuti o urgenti e agli atti preventivamente comunicati dal sindaco in conformità allo statuto, possono essere inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno del consiglio a cura del presidente del consiglio comunale, previa approvazione della conferenza dei capigruppo consiliari anche al di fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 66

(Scadenze dell'attività deliberativa del consiglio comunale)

1. Al fine di programmare l'attività consiliare, di consentire a tutti gli aventi titolo di presentare proposte di deliberazione, e di evitare omissioni, la giunta comunale e gli uffici competenti provvedono tempestivamente a informare il consiglio di tutte le scadenze e gli adempimenti per l'adozione di atti deliberativi consiliari prescritti da norme legislative, statutarie e regolamentari, o dalle richieste di altri enti pubblici, e se la giunta comunale intenda presentare proposte di deliberazioni in merito.

Art. 67

(Avvisi di convocazione)

1. Il consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
2. La convocazione dei componenti il consiglio è disposta dal presidente mediante avvisi scritti.
3. La richiesta di convocazione può essere presentata da un quinto dei consiglieri, senza computare a tali fine il sindaco; essa deve riguardare materie espressamente attribuite alla competenza del consiglio dalla legge o dallo statuto; la relativa convocazione deve essere disposta dal presidente entro e non oltre venti giorni dall'acquisizione al protocollo generale dell'ente della richiesta.
4. L'avviso di convocazione viene inviato ai singoli consiglieri, agli assessori, nonché al prefetto ed al collegio dei revisori dei conti.
5. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato, sotto la responsabilità del segretario generale, all'albo pretorio il giorno precedente a quello stabilito per la seduta. Della data delle adunanze consiliari viene, altresì, data informazione alla cittadinanza anche attraverso pubblici manifesti.
6. Ulteriori forme di pubblicizzazione potranno essere disposte dall'Ufficio di Presidenza.

Art. 68

(Modalità e termini per la consegna degli avvisi di convocazione)

1. L'avviso di convocazione è consegnato nel domicilio indicato dal consigliere e, qualora il consigliere sia assente, la consegna è valida purché effettuata a persona convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata.

2. Per domicilio del consigliere nel comune si intende il luogo di residenza anagrafica nel comune se il consigliere risiede nel comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo situato entro il territorio del comune, indicato dal consigliere con dichiarazione scritta depositata presso l'Ufficio di Presidenza, oppure la segreteria comunale qualora il consigliere non risieda nel territorio del comune e non abbia rilasciato la dichiarazione di cui sopra.

3. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai componenti il consiglio:

- a) almeno tre giorni prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via ordinaria;
- b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, quando il consiglio è convocato in via d'urgenza.

4. Nel computo dei termini si escludono il giorno iniziale e quello finale, e vengono compresi i giorni festivi.

Art. 69

(Contenuto degli avvisi di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute, nonché se si tratti di prima o seconda convocazione;
- b) la specificazione del tipo di seduta, cioè se si tratti di riunione ordinaria ovvero di convocazione urgente;
- c) l'elenco degli argomenti da trattare (ordine del giorno);
- d) la firma del presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
- e) la data dell'avviso;
- f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono essere trattati in seduta segreta.

Art. 70

(Elenco degli argomenti da trattare)

1. Il Presidente stabilisce l'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute del consiglio comunale (ordine del giorno) con l'eventuale indicazione dei termini di tempo che si prevede di dedicare a ciascun argomento.

2. L'elenco segue, di norma, un ordine di precedenza per la discussione delle proposte stabilito come segue:

- a) comunicazioni del presidente;
- b) argomenti su cui il sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;
- c) argomenti su cui il consiglio è chiamato a deliberare (proposte di delibere, ordini del giorno, mozioni).

3. Il presidente, nel redigere l'ordine del giorno, può accorpate oggetti distinti, indipendentemente dall'ordine di cui al comma 2, quando vertono su uguali o simili questioni, o che la cui trattazione congiunta appare opportuna.

4. La formulazione dell'ordine del giorno deve essere chiara, concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione degli argomenti che debbono essere trattati.

Art. 71
(Seduta deserta)

1. Ove il numero legale non venga raggiunto entro mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, il Presidente dichiara deserta l'adunanza e la rinvia ad altra data.

Art. 72
(Seconda convocazione)

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente dichiarata deserta ovvero sciolta per sopravvenuta mancanza del numero legale; essa deve aver luogo in altro giorno e deve essere convocata con le modalità previste per la prima convocazione.

2. L'avviso spedito per la prima convocazione può prevedere anche il giorno e l'ora per la seconda convocazione; in tal caso l'avviso per tale seduta viene rinnovato ai soli consiglieri non presenti alla seduta andata deserta.

3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal comma 1.

4. All'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta o dichiarata sciolta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

Art. 73
(Organizzazione materiale delle sedute)

1. Il consiglio comunale si riunisce normalmente nella propria sede. Nell'aula vi sono posti riservati ai rappresentanti della giunta e, presso il banco della presidenza, hanno posto il segretario generale e i funzionari autorizzati dal presidente.

2. La parte dell'aula destinata al pubblico e ai giornalisti deve essere separata da quella riservata ai consiglieri, in modo che durante le sedute nessuna persona estranea possa entrare nella parte riservata ai consiglieri. Il presidente del consiglio comunale provvede a dettare disposizioni generali per l'accesso del pubblico alle sedute del consiglio.

3. Eventuali registrazioni o riprese, audio o video, delle sedute consiliari debbono essere autorizzate dal presidente del consiglio.

Art. 74
(Seduta aperta del consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale può essere convocato, anche fuori dalla propria sede, in seduta cosiddetta "aperta" per la trattazione di argomenti di particolare importanza o per rilevanti motivi di interesse della comunità.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario. Alle stesse possono partecipare tutti i cittadini singoli o in rappresentanza di Enti, Associazioni o gruppi portatori di interessi particolari o diffusi, interessati ai temi da discutere. Possono, altresì, essere invitati gli organi di governo di altri enti territoriali.

3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche ai soggetti di cui al comma precedente di intervenire al fine di dare il loro contributo.

4. L'Ufficio di Presidenza determina di volta in volta modalità e procedure per lo svolgimento delle sedute che il presidente del consiglio rende note all'apertura della seduta stessa.

5. Durante le sedute aperte possono essere approvate mozioni e ordini del giorno relativi all'argomento in oggetto.

CAPO II - Adempimenti preliminari alle sedute

Art. 75 *(Deposito dei documenti)*

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati il giorno successivo a quello della convocazione presso la segreteria generale o in altro ufficio a tal fine indicato.
2. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

Art. 76 *(Numero legale per la validità delle sedute)*

1. Per la validità delle sedute del consiglio comunale è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 77 *(Accertamento del numero legale)*

1. All'ora stabilita nell'avviso di convocazione il presidente, con l'assistenza del segretario generale, accerta il numero dei consiglieri presenti; la verifica è effettuata tramite l'apparecchiatura elettronica o per appello nominale.
2. Trascorsi trenta minuti dall'ora di cui al comma 1 ed accertata la persistente mancanza del numero legale, il presidente dichiara deserta l'adunanza e ne ordina la trascrizione a verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.
3. Qualora nel corso della seduta il presidente accerti, anche su richiesta di un consigliere, la sopravvenuta mancanza del numero legale, la seduta viene sospesa per dieci minuti; scaduto il termine si procede ad una nuova verifica e se si accerta che il numero legale non viene raggiunto, il presidente dichiara sciolta la seduta.

Capo III - Svolgimento delle sedute

Art. 78 *(Pubblicità delle sedute)*

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
2. Quando, per l'oggetto della discussione, si tratta di tutelare i diritti di riservatezza delle persone, il consiglio può deliberare senza discussione, su richiesta motivata del presidente, del sindaco o di un consigliere, di riunirsi in seduta segreta.
3. Il consiglio può deliberare di riunirsi in seduta segreta quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del comune.

Art. 79 *(Partecipazione del segretario generale)*

1. Il segretario generale:
 - a) coadiuva il presidente per assicurare il corretto e ordinato svolgimento dei lavori del consiglio se richiesto dalla legge, dallo statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali;

b) se richiesto dal presidente o dal sindaco, o con il loro assenso, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione e illustra proposte di deliberazione;

c) è responsabile della redazione del verbale della seduta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 58 si applicano altresì al segretario generale; nei casi ivi indicati, durante la trattazione il segretario si allontana dall'aula e le sue funzioni sono assolve dal vice segretario ovvero, in caso di sua assenza, dal consigliere più giovane di età fra i presenti.

Art. 80 (Apertura della seduta)

1. Dopo aver accertato la presenza del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e nomina gli scrutatori nelle persone di tre consiglieri, di cui uno di minoranza.

2. L'accertamento del numero legale non è richiesto all'inizio di seduta nello spazio di tempo dedicato alle interrogazioni che ne precede il raggiungimento. A tale scopo il Presidente, accertata la presenza dell'interrogante e del componente dell'organo esecutivo competente per materia a rispondere dà inizio ai lavori limitatamente alle sole interrogazioni.

Art. 81 (Ordine dei lavori)

1. Il presidente procede alle comunicazioni con cui porta a conoscenza del consiglio i messaggi e le informazioni che lo riguardano; seguono quindi le comunicazioni che il sindaco intende fare al consiglio. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento.

2. Successivamente, ha inizio l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nella stessa sequenza in cui i medesimi risultano iscritti.

3. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta è decisa dal presidente. La proposta, debitamente motivata, può essere avanzata anche dal sindaco o da un consigliere; in caso di contestazione della decisione, la questione viene rimessa al consiglio che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.

4. Il presidente può, in ogni momento nel corso della seduta, disporre l'accorpamento della discussione di oggetti distinti la cui trattazione congiunta appaia più opportuna.

5. Nei casi di urgenza, il sindaco può richiedere in corso di seduta al presidente di fare comunicazioni al consiglio; in tal caso, il presidente rende nota al consiglio la richiesta del sindaco precisando l'oggetto della comunicazione. Nel merito di tali comunicazioni è consentito l'intervento di un solo oratore per ogni gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti ciascuno.

Art. 82 (Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del consiglio)

1. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la sua discussione e deliberazione.

2. Il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, salvo opposizione del consiglio, stabilisce per ciascun oggetto iscritto all'ordine del giorno il tempo massimo ed eventualmente anche il numero degli interventi attribuito a ciascun gruppo, salvo il diritto di intervento del consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo, per un tempo massimo non superiore a cinque minuti.

3. Sulle questioni che si presentino nel corso delle riunioni consiliari e che non trovino disciplina nelle norme del presente regolamento o da altri fonti regolamentari comunali, decide il presidente.

4. In caso di contestazione della decisione del presidente, la questione viene rimessa al consiglio, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un consigliere a

favore ed uno contrario alla decisione del presidente, o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Art. 83

(Norme generali sulla discussione)

1. La discussione sulle proposte di deliberazione è introdotta dalla relazione del sindaco o di suo delegato, o del consigliere designato dalla commissione.

2. Dopo la relazione, il presidente apre la discussione concedendo la parola ai consiglieri che la richiedano.

3. Nel caso previsto dall'articolo 37, comma 5, dello statuto terminata l'illustrazione del relatore della commissione redigente, si passa immediatamente al voto sull'intero testo della proposta di deliberazione, fatte salve le dichiarazioni di voto.

4. Gli assessori sono presenti nel corso delle sedute del consiglio comunale in cui siano trattati provvedimenti o atti in materie di propria competenza.

5. Il presidente può autorizzare dirigenti comunali o funzionari a svolgere relazioni tecniche in consiglio o a dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno, ovvero può invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

6. La discussione è dichiarata chiusa dal presidente quando non vi siano altri iscritti a parlare e sia intervenuta la replica del relatore.

7. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e alle votazioni.

Art. 84

(Regole per la discussione delle proposte)

1. La discussione è diretta dal presidente il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine con cui questa viene richiesta.

2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che richiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.

3. Il presidente mantiene l'ordine, fa osservare il regolamento, concede la facoltà di parlare, coordina e dirige l'ordinato svolgimento delle discussioni; può altresì negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari in discussione o alle attribuzioni del consiglio.

4. Il presidente può richiamare all'ordine gli oratori che esorbitino dall'ambito degli argomenti oggetto d'esame e non ottemperino ai suoi inviti; può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.

5. Il presidente mette ai voti le proposte sulle quali il consiglio è chiamato a deliberare e proclama l'esito delle votazioni.

Art. 85

(Disciplina degli interventi)

1. I consiglieri ed i componenti della giunta intervengono dal proprio posto, rivolgendosi sempre al consiglio, esprimendosi in modo corretto e conveniente ed attenendosi all'argomento in discussione.

2. Il consigliere relatore, il sindaco o l'assessore competente per materia illustrano l'argomento in discussione per un tempo non superiore a quindici minuti, salvo che non sia diversamente richiesto dal presidente del consiglio comunale per brevi precisazioni o chiarimenti; i singoli consiglieri quindi possono intervenire per un tempo non superiore a dieci minuti ciascuno. Il relatore ha facoltà di replicare per non più di cinque minuti.

3. Quando si tratti di argomenti di particolare importanza, la conferenza dei capigruppo consiliari può stabilire deroghe alla durata degli interventi.

4. Nel corso di una stessa discussione può essere concessa nuovamente la parola al consigliere solo per una questione di carattere incidentale, per fatto personale o per dichiarazione di voto; al sindaco e ai componenti della giunta può essere nuovamente concessa la parola per brevi precisazioni e chiarimenti che il presidente consideri utili allo svolgimento della discussione.

5. Il consigliere che, nei termini sopra indicati, riassume oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti e che ne sia fornita copia ad ogni gruppo.

Art. 86

(Iscrizioni a parlare e ordine degli interventi)

1. I consiglieri si iscrivono a parlare presso la presidenza non oltre il termine fissato dal presidente.

2. Gli interventi sono svolti dagli oratori secondo l'ordine di iscrizione. Il presidente, tuttavia, ha facoltà di alternare, nel concedere la parola, gli oratori appartenenti a gruppi consiliari diversi.

Art. 87

(Richiami del presidente)

1. Il presidente esercita il potere di richiamo in caso di mancato rispetto dei tempi assegnati per l'intervento e nel caso in cui non ci si attenga all'argomento.

2. Qualora un oratore ecceda la durata prevista o stabilita per gli interventi, il presidente gli toglie la parola.

Art. 88

(Questione pregiudiziale e sospensiva)

1. Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento non debba essere discusso per ragioni di legittimità (questione pregiudiziale) ovvero se ne debba rinviare la discussione (questione sospensiva); entrambe le questioni hanno carattere incidentale e la discussione non può iniziare o proseguire prima che il consiglio si sia pronunciato su di esse.

2. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il presidente. In caso di contestazione della decisione del presidente, la questione viene rimessa al consiglio, che decide immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di tre minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contrario alla sua decisione.

3. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, prima dell'inizio delle votazioni, con richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. In tal caso, possono intervenire un consigliere a favore e uno contro per non più di tre minuti ciascuno e il consiglio decide sulla proposta di sospensiva.

Art. 89

(Presentazione degli emendamenti)

1. Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi, e possono essere proposti dal sindaco, dai consiglieri o dalle commissioni consiliari. Agli emendamenti aggiuntivi e sostitutivi possono proporsi subemendamenti.

2. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazioni, alle mozioni ed agli ordini del giorno si effettua in forma scritta, anche durante la seduta del consiglio; i subemendamenti vengono presentati per iscritto in aula.

3. Le commissioni formulano gli emendamenti in sede di esame dell'atto.

4. Il sindaco può presentare emendamenti e subemendamenti con le modalità di cui al precedente comma 2; in caso di assenza del sindaco gli emendamenti della giunta sono presentati dal vicesindaco o da chi sostituisce il sindaco.

5. Il presidente del consiglio comunale, quando ritiene che l'emendamento o il subemendamento abbia effetti sostanziali, lo sottopone a votazione previa acquisizione del parere di regolarità tecnica del dirigente

competente e, se necessario, del parere di regolarità contabile. Il presidente informa il consiglio del parere reso. In assenza del parere, il presidente può disporre la sospensione della discussione fino all'acquisizione dello stesso.

6. Il presidente dichiara inammissibili gli emendamenti in contrasto con deliberazioni già adottate nella stessa seduta in cui sono discussi, o con altri emendamenti o subemendamenti precedentemente approvati.

7. Gli emendamenti alle mozioni formulati dalle commissioni in sede di esame delle stesse, se accolti dal proponente, fanno sì che le mozioni interessate diventino di iniziativa della commissione stessa. Diversamente le commissioni hanno facoltà di proporre una mozione contrapposta da discutere e votare in consiglio anche se non iscritta all'ordine del giorno.

Art. 90 (Esame degli emendamenti)

1. Terminata la discussione generale, il consiglio procede all'esame degli emendamenti presentati a norma del precedente articolo 89.

2. Su tutti gli emendamenti relativi alla medesima proposta si svolge un'unica discussione; laddove il documento proposto non sia redatto in articoli, il presidente del consiglio comunale può suddividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

3. Nessun consigliere, anche se sia presentatore di più emendamenti, può intervenire più di una volta e per non più di cinque minuti nella discussione relativa agli emendamenti. Esaurita la discussione, il relatore e il sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

4. I subemendamenti e gli emendamenti sono votati prima della proposta cui si riferiscono, e sono posti in votazione prima quelli soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi; il presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

5. Tutti i consiglieri proponenti possono comunicare al presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intenzione di ritirarli e sostituirli con una controproposta sottoscritta da almeno cinque consiglieri che deve contenere il testo che si intende sottoporre a votazione. In questo caso, il presidente, sospende la discussione degli emendamenti proposti dai consiglieri richiedenti, sottopone alla discussione e al voto gli emendamenti residui. La votazione finale si svolge sui testi contrapposti.

Art. 91 (Fatto personale)

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere può chiedere la parola per fatto personale in qualunque momento della discussione, la quale è temporaneamente sospesa dal presidente.

3. Il presidente, uditi i motivi della richiesta, decide sull'ammissibilità della stessa.

4. Nel caso in cui il presidente ritenga che sussista il fatto personale, il consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di cinque minuti.

5. Per fatto personale può essere concessa la parola anche ai componenti della giunta.

Art. 92 (Mozione d'ordine)

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge o regolamento, ovvero in un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli argomenti o alla votazione.

2. L'esame della mozione d'ordine ha la precedenza su ogni altra, e sulla medesima decide il presidente,

sentito il parere del segretario.

3. In caso di contestazione della decisione del presidente, la decisione viene rimessa al consiglio, che decide dopo aver sentito, per non più di tre minuti ciascuno, un consigliere a favore ed uno contrario alla mozione sollevata.

Art. 93
(Chiusura della discussione)

1. La discussione è chiusa dal presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione, si procede alle dichiarazioni di voto e quindi alla votazione.

Art. 94
(Dichiarazioni di voto)

1. Ciascun capogruppo o suo delegato può preannunciare il voto a nome del proprio gruppo per non più di tre minuti.
2. Gli altri consiglieri possono prendere la parola per motivare il proprio voto per non più di due minuti solo se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
3. Sono escluse dichiarazioni di voto:
 - a) quando sia ammesso un solo intervento a favore e uno contro o un solo intervento di un consigliere di maggioranza e di minoranza;
 - b) nel caso in cui si proceda al voto sulle questioni incidentali di cui all'articolo 88;
 - c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 95
(Sospensione e aggiornamento della seduta)

1. Il presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta; il consiglio comunale può inoltre deliberare la sospensione della seduta.
2. Qualora il consiglio non abbia per qualsiasi ragione ultimato la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta può essere aggiornata ad altra data.
3. L'aggiornamento della seduta viene disposto dal consiglio comunale, su proposta del sindaco o del presidente o su richiesta dei consiglieri; di esso è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, almeno ventiquattro ore prima della seduta, con le modalità di cui all'art. 68.
4. Le sedute di prosecuzione disposte ai sensi del presente articolo non sono considerate di seconda convocazione.

Art. 96
(Ordine durante le sedute e sanzioni disciplinari)

1. I consiglieri devono osservare, durante le sedute, un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il proprio comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente lo richiama nominandolo.
3. Dopo due o più formali richiami all'ordine oppure, in casi gravi, indipendentemente da quelli, il presidente esprime una censura che viene riportata a verbale; laddove il consigliere persista nel suo comportamento, il presidente ne dispone l'espulsione dall'aula consiliare, che produce l'effetto di escludere il consigliere dalla ulteriore partecipazione ai lavori della seduta. Qualora il consigliere espulso non si allontani spontaneamente dall'aula, è considerato assente ad ogni effetto.
4. Nei casi previsti dal comma 3 e anche in altri casi di particolare gravità che si verifichino all'interno

della sede del consiglio comunale, anche al di fuori dell'aula, il presidente può proporre al consiglio di deliberare nei confronti del consigliere al quale è stata inflitta la censura l'interdizione di partecipare ai lavori del consiglio comunale per un periodo non superiore a tre giorni di seduta; la deliberazione di interdizione è adottata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.

Art. 97
(Disciplina del pubblico)

1. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, introdursi nello spazio riservato ai consiglieri, salvo i casi previsti dal presente regolamento, e per deliberazione del consiglio o su autorizzazione del presidente.

2. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico stanno in silenzio, mantenendo un contegno corretto e astenendosi dal manifestare segni di approvazione o di disapprovazione.

3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine in sala il presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli agenti della polizia municipale ed eventualmente ad altri dipendenti addetti alla polizia della seduta di espellere gli autori della turbativa. Qualora questi ultimi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente, sospesa eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero dall'aula consiliare e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.

Art. 98
(Disordini in aula)

1. Qualora sorgano disordini in aula e riescano vani i richiami del presidente, questi, allontanandosi dal suo seggio, sospende la seduta.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.

3. In quest'ultimo caso il consiglio sarà riconvocato nelle forme previste dall'articolo 68 per i casi di urgenza.

4. Il presidente, durante le sedute, si avvale degli agenti di polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

5. Il presidente, ove si ravvisi la necessità di intervento della forza pubblica, prima di chiamarla, sospende o scioglie la seduta.

6. La forza pubblica non può entrare nello spazio riservato ai consiglieri se non su richiesta del presidente.

Capo IV - Interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.

Art. 99
(Norme comuni a interrogazioni e interpellanze)

1. Le interrogazioni e le interpellanze sono formulate per iscritto e indirizzate, anche tramite strumentazione informatica, al presidente del consiglio; una volta registrate al protocollo generale del Comune, che ne indica la data e l'ora di presentazione ed il numero progressivo attribuito, vengono trasmesse al sindaco ed ai capigruppo consiliari.

2. Per la trattazione del complesso delle interrogazioni ed interpellanze viene stabilito in ciascuna seduta un tempo massimo non superiore ad un'ora o non superiore a trenta minuti qualora nella stessa seduta debbano essere svolte anche mozioni.

3. Per lo svolgimento in aula delle interrogazioni e delle interpellanze non è richiesta la presenza del numero legale di cui all'articolo 76 né si applica l'articolo 77, comma 3.

4. Le interrogazioni e le interpellanze su argomenti eguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente, a giudizio del presidente.

5. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze e più di due mozioni, salvo decisione del presidente.

6. I presentatori di interrogazioni o interpellanze possono chiedere che esse vengano svolte nella commissione consiliare competente anziché in aula; in tal caso si osservano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni applicate alle interrogazioni o interpellanze svolte in aula, ferma la presenza del sindaco o di un assessore appositamente delegato ai suoi lavori.

7. Il presentatore può altresì chiedere che gli venga risposto per iscritto, con ciò escludendosi la risposta orale in aula; qualora non lo specifichi, si intende che la interrogazione o interpellanza è a risposta orale.

8. La risposta scritta, di cui una copia viene depositata presso l'Ufficio di Presidenza, è comunicata al presentatore nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni.

Art. 100

(Svolgimento delle interrogazioni)

1. Il sindaco, il vicesindaco o l'assessore competente per materia o, in sua assenza, un assessore incaricato dal sindaco, risponde a ciascuna interrogazione iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.

2. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione; quelle che, a causa del tempo insufficiente, non sono state svolte nella seduta per esse programmata vengono iscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, sempre nel rispetto del loro originario ordine di presentazione.

3. Qualora, per necessità di indagini complesse, non sia possibile rispettare l'ordine di presentazione, il sindaco informa il presidente delle ragioni del ritardo ed indica la seduta in cui sarà data risposta, in ogni caso entro trenta giorni dalla sua presentazione; in tal caso, l'interrogazione così posticipata precede ogni altra interrogazione.

4. L'interrogante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta in un tempo non superiore a due minuti.

Art. 101

(Svolgimento delle interpellanze)

1. Il consigliere che ha presentato un'interpellanza ha diritto di svolgerla per un tempo non superiore a tre minuti.

2. Nel caso di interpellanza sottoscritta da più di un consigliere, essa viene svolta dal primo firmatario; in caso di sua assenza, la svolge il secondo e così via sino ad esaurimento.

3. Il sindaco o il vicesindaco o l'assessore competente per materia o, in sua assenza, un assessore incaricato dal sindaco, risponde a ciascuna interpellanza iscritta all'ordine del giorno per non più di cinque minuti.

4. L'interpellante può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta per non più di due minuti.

5. Ove l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi; tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

Art. 102

(Svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno)

1. Allo svolgimento delle mozioni e degli ordini del giorno viene dedicato in ciascuna seduta un tempo massimo non superiore a sessanta minuti, salvo il caso in cui sia necessario superare tale termine per concludere la trattazione di una mozione; qualora a causa dello scadere del tempo non sia stato possibile esaurire lo svolgimento delle mozioni iscritte all'ordine del giorno, quelle non esaminate saranno svolte nella seduta immediatamente successiva, con precedenza rispetto alle altre.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario, o da uno degli altri firmatari, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. Nella discussione ciascun consigliere può intervenire non più di una volta e per non più di cinque minuti; al termine il sindaco, o l'assessore da questo delegato, esprime la posizione della giunta per non più di dieci minuti; seguono le eventuali dichiarazioni di voto e quindi la votazione.

4. Eventuali modifiche al testo della mozione sono ammissibili soltanto se queste vengano accettate da tutti i suoi presentatori.

5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche per la trattazione degli ordini del giorno.

Art. 103

(Mozioni e ordini del giorno approvati e verifica della loro attuazione)

1. Le mozioni approvate dal consiglio comunale sono trasmesse dal presidente al sindaco ed al segretario generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione.

2. Gli ordini del giorno approvati dal consiglio comunale sono trasmessi dal presidente a tutte le istituzioni, gli enti ed i soggetti interessati.

3. Presso gli uffici del consiglio comunale è tenuto, anche mediante strumenti informatici, il registro delle mozioni e degli ordini del giorno, nel quale gli atti approvati sono inseriti in ordine numerico progressivo.

4. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del sindaco e della giunta possono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione.

Art. 104

(Ritiro e decadenza di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno)

1. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati, non oltre l'inizio della loro trattazione, con dichiarazione dei relativi firmatari.

2. Gli atti di cui al comma 1 si intendono decaduti se nessuno dei rispettivi firmatari sia presente all'inizio del loro svolgimento; nel caso di un unico firmatario il presidente dispone il rinvio della trattazione fino ad un massimo di due sedute.

3. Il sindaco, ove le circostanze lo rendano politicamente opportuno, ha diritto di rispondere in consiglio alle interrogazioni e interpellanze, anche se ritirate o decadute.

Capo V - Operazioni di votazione

Art. 105

(Validità delle votazioni)

1. La votazione non può aver luogo se i componenti il consiglio non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dal precedente articolo 76; nessuna deliberazione è validamente adottata dal consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. I consiglieri che prima della votazione dichiarino la propria astensione, pur concorrendo a determinare la validità dell'adunanza, non si computano nel numero dei votanti.

3. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e procede alla sospensione della seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale la votazione è rinviata ad altra seduta. Il presidente, trascorsi ulteriori dieci minuti, ove venga accertata la presenza del numero legale, dispone la prosecuzione dello svolgimento ulteriore dell'ordine del giorno; in caso contrario dichiara chiusa la seduta.

Art. 106

(Sistemi di votazione)

1. Di regola nelle votazioni si applicano le procedure palesi: lo scrutinio palese avviene mediante procedimento elettronico ovvero per alzata di mano o per appello nominale.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto per le sole deliberazioni concernenti fatti personali o nomine ed elezioni di persone, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente.

Art. 107
(Ordine delle votazioni)

1. Per ciascun argomento in ordine al quale il consiglio sia chiamato ad esprimersi con un voto, le votazioni vengono effettuate secondo l'ordine seguente:
 - a) prima le questioni pregiudiziali, comportanti la esclusione della discussione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'articolo 88;
 - b) quindi le questioni sospensive, cioè il rinvio ad altra seduta della trattazione e del voto sull'argomento, poste ai sensi dell'articolo 88;
 - c) successivamente gli emendamenti volti a modificare la proposta in discussione mediante soppressioni, sostituzioni o aggiunte, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 90;
 - d) poi le singole parti del provvedimento proposto, qualora la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri;
 - e) infine il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche ed integrazioni conseguenti agli emendamenti precedentemente approvati.
2. Subito prima di ciascuna delle votazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 vengono svolte le dichiarazioni di voto a norma dell'articolo 94.

Art. 108
(Votazione palese)

1. La votazione palese avviene di norma mediante procedimento elettronico, utilizzando le apparecchiature appositamente predisposte, ed ogni consigliere esprime il voto solo dalla postazione dove è inserita la sua tessera personale; a tal fine il consigliere può:
 - a) votare a favore, digitando il pulsante verde;
 - b) votare contro, digitando il pulsante rosso;
 - c) astenersi, digitando il pulsante bianco.
2. In caso di non funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la votazione avviene per alzata di mano.
3. Nei casi previsti dalla legge o dallo statuto la votazione palese viene effettuata per appello nominale; a tal fine il presidente chiama in ordine alfabetico i consiglieri presenti, e ciascuno di essi esprime il proprio voto in tale ordine, dichiarando se è favorevole o contrario alla proposta ovvero se intende astenersi dalla votazione.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova; lo è altresì il voto mediante procedimento elettronico in caso di malfunzionamento del sistema.

Art. 109
(Votazione segreta)

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. Il presidente fa consegnare a ciascun consigliere una scheda e rende noto il numero delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione; indi procede all'appello e ciascun consigliere deposita la scheda nell'urna.

3. Il numero delle schede deposte nell'urna deve in ogni caso corrispondere al numero dei votanti.
4. Le schede in cui le indicazioni di voto superino il numero consentite sono nulle; sono altresì nulle le schede che contengono segni che le rendono riconoscibili o da cui non emerge univoca l'indicazione di voto.
5. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste debbono essere vidimate dal presidente, da almeno uno scrutatore e dal segretario.
6. La circostanza dell'effettuazione della votazione segreta e le modalità della medesima devono risultare espressamente dai verbale e non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

Art. 110
(*Voto limitato*)

1. Qualora il consiglio comunale debba procedere alla nomina di componenti di commissioni o comitati ovvero di propri rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni e debba essere obbligatoriamente garantita la rappresentanza delle minoranze, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine, salvo che la legge o lo statuto non dispongano diversamente, ciascun consigliere può scrivere nella scheda un numero di nomi non superiore a quello attribuito alla maggioranza, e risultano eletti i candidati, designati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 111
(*Calcolo della maggioranza*)

1. Le deliberazioni del consiglio vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti, e cioè un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno dei votanti.
2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita dal numero che, raddoppiato, dà il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
3. Coloro che si astengono dalla votazione si computano nel numero dei consiglieri necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
4. Il mancato conseguimento nella votazione di speciali maggioranze previste dalla legge o dallo statuto, escluso il caso di cui all'art. 6 comma 4 del TUEL, comporta soltanto l'obbligo di rinviare la deliberazione ad altra seduta.
5. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità, è eletto il più anziano di età.
6. Sono fatte salve le norme di legge o dello statuto che per la validità delle deliberazioni prescrivano una maggioranza qualificata.

Art. 112
(*Ballottaggio*)

1. Qualora nel nominare o designare un soggetto non si raggiunga la maggioranza prevista dalle norme vigenti, dopo tre votazioni inutili si procede al ballottaggio, ove non sia diversamente disposto, tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella terza votazione; risulta nominato o designato il candidato che nella quarta votazione ottiene il maggior numero di voti.
2. Qualora nella terza votazione solo un soggetto abbia ottenuto voti non raggiungendo la maggioranza prevista dalle norme vigenti, nella quarta votazione viene eletto o designato il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, salvo non sia diversamente disposto da norme vigenti.

Art. 113
(*Computo dei votanti*)

1. Agli effetti del calcolo della maggioranza, per il computo dei votanti:

- a) nel caso di votazione palese, non si computano tra i votanti coloro che obbligatoriamente o volontariamente si astengono;
- b) nel caso di scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare il numero dei votanti, per cui il consigliere che intenda astenersi non può limitarsi a votare scheda bianca ma deve esplicitamente dichiarare prima del voto la propria astensione o comunque non riporre la propria scheda nell'urna.

Art. 114

(Proclamazione dell'esito delle votazioni)

1. terminate le operazioni di voto, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne accerta l'esito e lo proclama con la formula "Il consiglio comunale approva" ovvero "Il consiglio comunale non approva".

2. In caso di votazione segreta il presidente e gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità, salvo le ulteriori decisioni del consiglio in caso di contestazione.

Art. 115

(Irregolarità nella votazione)

1. Qualora si verificano irregolarità nella votazione il presidente può, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori ed il segretario, procedere a controprova per appello nominale o all'annullamento della votazione; in tal caso ne dispone la immediata ripetizione, con ammissione alla nuova votazione limitata ai soli consiglieri che avevano preso parte a quella annullata.

Art. 116

Parità di voti

1. Qualora una proposta riporti lo stesso numero di voti favorevoli e di voti contrari, la relativa votazione è inefficace e la proposta non può essere rimessa in votazione nella medesima seduta.

Capo VI - Verbali delle sedute

Art. 117

(Il processo verbale)

1. Di ogni seduta si redige il processo verbale. Il processo verbale deve:

- a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
- b) indicare se la seduta o parte di essa è segreta, nel qual caso il verbale sarà redatto in modo compatibile con la segretezza;
- c) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando nelle votazioni palesi per ciascun votante il voto da lui espresso, ivi compreso quello degli astenuti nel voto;
- d) indicare la forma delle votazioni seguite;
- e) riportare, per le discussioni, l'oggetto ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato;
- f) riportare il testo integrale di tutte le deliberazioni adottate.

2. L'insieme dei verbali di deliberazione relativi a ciascuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno costituisce il verbale dell'adunanza.

3. I consiglieri che, nel corso della seduta, abbiano presentato al segretario il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono esigere che tale testo sia riportato integralmente nel verbale, anche in allegato.

4. Il processo verbale è curato dal segretario generale del comune, coadiuvato da personale del Servizio Affari Istituzionali; il processo verbale, una volta approvato, è sottoscritto dal segretario generale e dal presidente del consiglio comunale.

Art. 118

(Approvazione e rettifiche dei verbali)

1. Copia del processo verbale definitivo, sottoscritto dal presidente e dal segretario generale, o da chi ne fa le veci, viene depositato, a disposizione di tutti i consiglieri, appena compilato, presso l'Ufficio di Presidenza.

2. Il verbale si considera approvato se nessun consigliere si oppone nella prima seduta successiva al suo deposito; la proposta di rettificare il verbale di una precedente seduta precede ogni altro argomento all'ordine del giorno. Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai consiglieri che intendono proporvi una rettifica o che intervengono per fatto personale.

3. Il consigliere che contesta il verbale propone, per iscritto, nella seduta di cui al comma 2, il testo che a suo avviso deve essere inserito nel verbale al posto del testo errato; se non vi sono contestazioni, la correzione si intende approvata. Se vi sono contestazioni, su ciascuna proposta di correzione, interviene un consigliere a favore e uno contro e il consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Nel caso di contestazione del verbale, il segretario ha diritto di intervenire nella discussione.

5. Se le rettifiche sono state approvate, il segretario le annota a margine del verbale a cui le rettifiche si riferiscono.

6. Nel caso di cui al comma 5, il segretario ha il diritto di annotare sul verbale anche le sue obiezioni.

Art. 119

(Resoconto)

1. Di ogni seduta del consiglio è effettuata una registrazione su supporto magnetico e digitale, salvo che il consiglio comunale lo vieti per singole sedute o parti di seduta.

2. La trascrizione integrale di cui al precedente comma costituisce il resoconto della seduta; le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche, presso l'Ufficio di Presidenza.

3. Il presidente del consiglio comunale può provvedere alla pubblicazione e alla diffusione del resoconto delle sedute consiliari o di parti di esso.

4. I consiglieri comunali possono richiedere al presidente del consiglio di ottenere in tempi urgenti e per casi particolari la trascrizione integrale o parziale di sedute del consiglio comunale. La suddetta richiesta può essere avanzata da chiunque abbia un motivato interesse.

Capo VII - Le deliberazioni del consiglio

Art. 120

(Struttura e forma delle deliberazioni consiliari)

1. Il consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto, quale risulta dopo l'eventuale inserimento, entro la proposta scritta posta all'ordine del giorno, degli emendamenti approvati.

2. Ad ogni deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno, e vengono indicati i consiglieri partecipanti alla votazione e l'esito della votazione, con indicazione nominativa dei consiglieri astenuti.

3. Le deliberazioni votate ed approvate ed i relativi allegati sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale.

Art. 121
(Coordinamento formale e tecnico)

1. E' coordinamento formale del testo di una deliberazione la riformulazione dei rinvii interni, della numerazione degli articoli, la correzione di errori materiali e sintattici, che conseguono alla approvazione di emendamenti al testo originario.

2. E' coordinamento tecnico del testo di una deliberazione l'operazione con la quale, oltre che alle operazioni di cui al comma 1, si procede alla riformulazione dei rinvii esterni, alla riformulazione della sequenza delle disposizioni, alla riformulazione delle rubriche o delle parti di cui si compone il testo medesimo, l'eventuale correzione di errori logici nei quali sia incorso il consiglio nell'approvazione degli emendamenti.

3. Il presidente del consiglio comunale può procedere al coordinamento formale del testo:

- a) prima del voto finale sulla proposta, sottoponendo al voto del consiglio senza discussione il testo finale come risulta dal coordinamento medesimo;
- b) dopo il voto finale, se il consiglio lo autorizza; in tal caso il testo definitivo è quello che risulta dall'operazione di coordinamento formale.

4. Il presidente del consiglio comunale può procedere al coordinamento tecnico del testo prima del voto finale o può affidarne il compito alla commissione. A tal fine il presidente può rinviare il voto finale alla successiva seduta; in ogni caso il testo finale è sottoposto al voto del consiglio senza discussione.

Art. 122
(Ratifica delle deliberazioni d'urgenza della giunta)

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del TUEL, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di adozione.

2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i provvedimenti che si rendono necessari nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 123
(Annullamento, revoca e modifica delle deliberazioni)

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, dispone l'annullamento di proprie deliberazioni adottate in violazione di legge o viziata da eccesso di potere o da incompetenza, eliminandone gli effetti dal momento in cui vennero emanate.

2. Il consiglio, nell'esercizio del medesimo potere, può altresì revocare le proprie deliberazioni che riconosca inopportune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, che ne determinarono l'emanazione, eliminandone gli effetti dal momento in cui dispone la revoca.

3. Il consiglio, inoltre, può sempre modificare le proprie deliberazioni.

4. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti deliberazioni debbono recare l'espressa indicazione degli atti annullati, revocati o modificati; il segretario generale appone su tali ultime deliberazioni apposita annotazione recante gli estremi dell'atto che ha disposto l'annullamento, la revoca o la modifica.

TITOLO V - NORME FINALI

Art. 124

(Prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio provvede alla prima costituzione dell'Ufficio di Presidenza di cui al precedente articolo 11 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 125

(Abrogazione di norme)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni recate dal "Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale", approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 25 febbraio 1997 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 7 del 4 febbraio 1998 e n. 78 del 28 aprile 1998; con la stessa decorrenza le corrispondenti deliberazioni si intendono ad ogni effetto revocate.

Art. 126

(Approvazione del regolamento e successive modifiche)

1. A norma dell'articolo 38, comma 2, del TUEL, il presente regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il sindaco.

2. Con la stessa maggioranza di cui al comma 1 il consiglio comunale approva le modifiche alle disposizioni del regolamento medesimo ovvero un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 127

(Pubblicità del regolamento)

1. Unitamente all'avviso di convocazione della prima seduta consiliare successiva alle elezioni, diramato a norma del precedente articolo 5, ai consiglieri proclamati eletti viene consegnata una copia dello statuto ed una copia del presente regolamento.

2. In occasione delle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari una copia del presente regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze, a disposizione dei consiglieri.

Art. 128

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dopo il decimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo pretorio.